



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 DI**

**PRYSMIAN S.P.A.**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione  
con delibera del 25 febbraio 2014

# **INDICE**

PREMESSA .....	4
1 PRYSMIAN S.P.A.- ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE .....	4
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRYSMIAN S.P.A. - FINALITÀ E STRUTTURA .....	7
SEZIONE PRIMA.....	10
3 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI .....	10
4 I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	13
5 L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	14
SEZIONE SECONDA.....	17
6 IL MODELLO DI PRYSMIAN S.P.A.....	17
6.1 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO .....	17
6.2 I DESTINATARI DEL MODELLO.....	17
6.3 LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	18
6.4 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, ANALISI DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO E GAP ANALYSIS .....	19
6.5 SVILUPPO DEL MODELLO.....	19
6.5.1 LE LINEE DI CONDOTTA .....	19
6.5.2 L'IDENTIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI.....	19
6.5.3 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE .....	20
6.5.4 LE CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	21
6.5.5 L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
6.5.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO .....	21
7 LE ATTIVITÀ "A RISCHIO" DI PRYSMIAN .....	22
8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
8.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	24
8.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
8.3 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI.....	28
8.4 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
8.5 TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	31
8.6 INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI .....	31
9 IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	33
9.1 PRINCIPI GENERALI.....	33
9.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI .....	33
9.2.1 NON DIRIGENTI .....	33
9.2.2 DIRIGENTI .....	34
9.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI (AMMINISTRATORI) .....	35
9.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	36
9.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO DIVERSI DAI DIPENDENTI, DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI ALTRI ORGANI DI CUI SOPRA.....	37

10	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	38
10.1	LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE .....	38
10.2	LA FORMAZIONE .....	39
11	OPERAZIONI INDIRIZZATE DAI SOGGETTI APICALI.....	40
12	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	41
13	IL MODELLO E LE SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO DEL GRUPPO .....	41
14	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO .....	42
14.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA PRYSMIAN S.P.A. A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO .....	42
14.2	PRESTAZIONE DI SERVIZI SVOLTE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO A FAVORE DI PRYSMIAN....	43

## **Allegati**

- I. CODICE ETICO
- II. LINEE DI CONDOTTA
- III. ELENCO E DESCRIZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ATTUALMENTE PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- IV. ORGANIGRAMMA
- V. CLAUSOLE CONTRATTUALI
- VI. ELENCO DEI PROTOCOLLI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

# **PREMESSA**

## **1 PRYSMIAN S.P.A.- ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**

Prysmian S.p.A. (di seguito anche "Prysmian" o la "Società") è a capo di un Gruppo sorto nel 2005, a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni e delle attività della Divisione Cavi e Sistemi di Pirelli & C. S.p.A..

Dal 3 maggio 2007 i titoli della Società sono ammessi alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

### **1.1.Attività del Gruppo**

Il Gruppo è uno fra i principali operatori a livello mondiale nel settore dei cavi, attivo nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione, nella fornitura e nell'installazione di un'ampia gamma di cavi per diverse applicazioni nel settore dell'energia (business Energy) e delle telecomunicazioni (business Telecom). In particolare:

- nell'ambito del business Energy, diviso in tre aree di business (Utilities, Trade and Installers e Industrial), il Gruppo progetta, sviluppa, produce, distribuisce ed installa un'ampia gamma di cavi per la trasmissione e la distribuzione di elettricità nonché accessori per cavi;
- nell'ambito del business Telecom, il Gruppo progetta, sviluppa, produce e distribuisce fibre ottiche e progetta, sviluppa, produce, distribuisce e installa cavi ottici per la trasmissione di video, dati e voce e per la trasmissione di segnali di controllo, nonché componenti e accessori per la connessione a banda larga. Il Gruppo, inoltre, produce, fornisce e installa cavi in rame per le telecomunicazioni.

Il Gruppo realizza altresì progetti nell'ambito dei quali svolge unicamente attività di coordinamento e gestione dei lavori, nonché prestazioni di servizi di installazione e di manutenzione preventiva, principalmente nell'ambito del business Energy.

### **1.2.Struttura del Gruppo**

Prysmian S.p.A. riveste compiti di direzione e di coordinamento del Gruppo nonché di erogazione di servizi comuni a supporto del business.

In qualità di Capogruppo, la Società controlla direttamente le seguenti società italiane:

- Prysmian Treasury S.r.l., con compiti di investimento in partecipazioni ed in titoli pubblici e privati nonché di gestione dei servizi finanziari connessi alle attività del Gruppo;

- Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., operante nei business energy e telecom;
- Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Holding Operativa dei Settori Cavi e Sistemi Energia e Telecom;
- Prysmian Powerlink S.r.l., operante nella progettazione, produzione, costruzione e commercio, nonché nell'installazione e nell'offerta di servizi relativi a cavi e conduttori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, sistemi di trasporto di energia terrestri e sottomarini, macchinari e impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia e di dati (telecomunicazione);
- Fibre Ottiche Sud S.r.l., operante nella progettazione, produzione, costruzione e commercio di fibre ottiche per telecomunicazioni.

### **1.3. Struttura organizzativa della Società**

La Società è articolata secondo la seguente struttura organizzativa:

- Staff Functions: svolgono un ruolo di governance, coordinamento e controllo delle attività di supporto al business (ad esempio: affari legali e societari, proprietà industriale, risorse umane, amministrazione e controllo, information tecnology);
- Central Operative Functions: svolgono un ruolo diretto di gestione e supervisione di alcune attività primarie della supply chain che richiedono una regia centrale (ad esempio: logistica, operazioni industriali, sviluppo prodotti);
- Business: attraverso la Holding Operativa Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., detenendo direttamente e indirettamente le partecipazioni italiane ed estere di gran parte delle società dei Settori Energia e Telecom, e la società operativaPrysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.

Il ruolo di direzione e coordinamento svolto a titolo di Capogruppo si esplica attraverso:

- la definizione delle strategie di crescita del Gruppo, nonché del posizionamento strategico e di mercato delle singole società;
- l'emanazione di direttive attinenti alla politica finanziaria e creditizia del Gruppo;
- la predisposizione di piani industriali, strategici, finanziari e di budget di Gruppo;
- l'accentramento di funzioni quali la tesoreria, l'amministrazione, la finanza e il controllo.

### **1.4. Sistema di Corporate Governance in vigore**

La struttura di governo adottata dalla Società si ispira alle raccomandazioni di cui al “Codice di Autodisciplina” di Borsa Italiana, al quale la Società ha aderito.

Le regole di Corporate Governance adottate dalla Società rappresentano l'insieme dei principi e delle procedure che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività di tutte le strutture organizzative ed operative di Prysmian e che intendono assicurare la trasparenza e la correttezza di ogni operazione aziendale.

Il sistema di Corporate Governance adottato si basa sul ruolo fondamentale del Consiglio di Amministrazione (quale massimo organo deputato alla gestione della Società nell'interesse dei soci), sulla trasparenza dei processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, sulla disciplina per la gestione dei potenziali conflitti di interesse e sui principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

In particolare:

- il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva in esclusiva all'Assemblea dei soci;
- il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali ed a controllare altresì l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società;
- l'attività di revisione contabile è affidata ad una società specializzata iscritta all'albo Consob, appositamente nominata dall'Assemblea dei soci.

Ai fini del miglior espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al suo interno i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi, investito di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione con riferimento, tra l'altro, all'assistenza nell'espletamento dei compiti relativi alla gestione del sistema di controllo interno;
- Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, investito di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione con riferimento, tra l'altro, all'individuazione di candidati alla carica di amministratori indipendenti, nonché alla determinazione della remunerazione degli amministratori e del top management della Società;

All'attuazione delle strategie deliberate dal Consiglio di Amministrazione sovrintende l'Amministratore Delegato che opera nell'ambito dei poteri conferiti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

### **1.5. Rapporti infragruppo**

I rapporti tra le Società del Gruppo sono disciplinati attraverso linee guida emanate dalla Capogruppo e formalizzati attraverso accordi contrattuali infragruppo all'uopo stipulati.

I rapporti tra Prysmian e le società operative riguardano prevalentemente:

- rapporti di natura commerciale (cessione di beni/vendite infragruppo);

- rapporti connessi a prestazioni di servizi (organizzativi, legali ed amministrativi);
- rapporti di natura finanziaria, rappresentati da finanziamenti e da rapporti di conto corrente accesi nell’ambito della gestione della tesoreria effettuata da Prysmian Treasury S.r.l. e dalla Prysmian Treasury (Lux) S.a.r.l. ed operazioni sul capitale.

## **2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRYSMIAN S.P.A. - FINALITÀ E STRUTTURA**

Il presente documento, corredata di tutti i suoi allegati, costituisce la nuova edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello” o “Modello Organizzativo”) adottato da Prysmian con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2014 ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), e sostituisce la precedente versione del 27 agosto 2008, rispetto a cui recepisce i necessari aggiornamenti legati sia ai mutamenti organizzativi e operativi intervenuti a livello di Gruppo e di Società sia le modifiche normative dovute all’intervenuto ampliamento del novero dei reati.

Il costante aggiornamento del Modello ne garantisce l’attualità e l’effettività nel tempo. La Società è da sempre, infatti, determinata ad aderire alle previsioni dettate dal Legislatore nella normativa richiamata, ad attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto e a migliorare sistematicamente il proprio sistema di Corporate Governance al fine di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con la piena conformità alle normative ed al rispetto dei più elevati standard etici.

L’attuale edizione del Modello tiene, peraltro, in espressa considerazione le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Il Modello che costituisce parte integrante del più ampio sistema di Governance di Prysmian, è concepito in modo tale da declinare secondo un livello di dettaglio sempre maggiore le regole di comportamento idonee a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto: infatti, esso si compone prioritariamente di:

- il Codice Etico, che enuncia i principi etici di comportamento che tutti coloro che svolgono attività per conto di Prysmian o delle Società consociate devono osservare;
- le Linee di Condotta, che declinano i principi deontologici chiave espressi dal citato Codice Etico individuando i comportamenti relativi all’area del “fare” e all’area del “non fare”;
- le regole di governance del Modello, contenute nel presente documento, che disciplinano le regole organizzative di implementazione e funzionamento nel continuo del Modello medesimo;
- i Protocolli, che traducono operativamente i principi deontologici di cui al Codice Etico e alle Linee di Condotta, disciplinando le procedure per le principali aree di attività a rischio per Prysmian.

Specificamente, il presente documento si compone di due sezioni:

- Sezione Prima: “Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- Sezione Seconda: “L’adozione del Modello da parte di Prysmian”, volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato da Prysmian.

Fanno parte integrante del Modello i seguenti documenti, riportati in Allegato:

- I. Codice Etico;
- II. Linee di Condotta;
- III. Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto;
- IV. Organigramma;
- V. Clausole contrattuali;
- VI. Elenco dei Protocolli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

# **SEZIONE PRIMA**

# **SEZIONE PRIMA**

## **IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **3 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI**

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi, a seguito di condotte illecite espressamente indicate dal legislatore, effettuate da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso e che comportino un vantaggio o comunque un beneficio per lo stesso Ente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati<sup>1</sup> ed è accertata attraverso un procedimento penale<sup>2</sup>.

Gli Enti possono essere considerati responsabili ognqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “vantaggio esclusivo” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- (a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

<sup>1</sup> Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>2</sup> Eccezion fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercato innanzi citati, accertati dalla Consob.

Dall'impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti costituisce un titolo autonomo di responsabilità e, dunque, non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito e sussiste anche allorché l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero, il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (es. per prescrizione; remissione di querela; morte del reo) .

Secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse sia in Italia, sia - a determinate condizioni – all'estero.

Deve ritenersi commesso in Italia, a norma dell'art. 6 c.p., un reato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce – nella sua integrità o anche solo una parte di essa – o ancora l'evento, che è conseguenza dell'azione o dell'omissione, siano avvenuti sul territorio dello Stato.

Quanto, invece, ai reati commessi all'estero, la responsabilità dell'Ente a norma del D.Lgs. 231/01 si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il Reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano le condizioni di procedibilità e la punibilità secondo la legge italiana dei reati commessi all'estero);
- d) l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) la sanzione pecuniaria. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito della realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».
- b) le sanzioni interdittive. Si applicano, anche in via cautelare, soltanto per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
2. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

3. abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
4. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

Qualora ricorrono tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- c) la confisca. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsì al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) la pubblicazione della sentenza. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

#### **4 I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia all'Allegato III del presente documento per un maggior dettaglio esplicativo.

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- corruzione tra privati (reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e incluso tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

## **5 L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- 2) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive - all'art. 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello richiede, infine, una verifica periodica del Modello nonché l'eventuale modifica dello stesso ognqualvolta si registrino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività sociale, nell'ipotesi di modifiche normative al Decreto nonché allorquando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Prysmian nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed ai successivi relativi aggiornamenti. Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

# **SEZIONE SECONDA**

## **SEZIONE SECONDA**

# **L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PRYSMIAN**

### **6 IL MODELLO DI PRYSMIAN S.P.A.**

#### **6.1 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO**

Prysmian ha analizzato gli strumenti di “governance” societaria e di controllo già adottati al fine di verificare l’adeguatezza e l’idoneità del proprio sistema di controllo interno a presidiare la realizzazione delle condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto.

Attraverso il presente Modello - che costituisce una rivisitazione ed un aggiornamento delle precedenti versioni - Prysmian intende perseguire le seguenti finalità:

- procedere nel costante adeguamento alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, verificando e valorizzando i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari della rilevanza del Decreto e delle sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull’autore del comportamento illecito nell’ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari l’oggetto e l’ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che Prysmian non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Prysmian si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante gli opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

#### **6.2 I DESTINATARI DEL MODELLO**

Come richiesto dal Decreto, le regole contenute nel Modello si applicano ai “soggetti apicali” della Società e ai soggetti sottoposti alla loro “direzione e vigilanza”, ivi inclusi:

- gli Amministratori della Società;
- i dipendenti, ivi inclusi i dirigenti e dipendenti di altre società del Gruppo Prysmian in distacco presso la Società;
- le persone fisiche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli stagisti con rapporto di tirocinio formativo e di orientamento;
- gli agenti esclusivi o con rappresentanza;

collettivamente definiti i “Destinatari”.

Altri soggetti diversi dai Destinatari sopra menzionati, che tuttavia operano per conto o nell’interesse della Società, sono in ogni caso tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Prysmian nell’ambito del Codice Etico e delle Linee di Condotta.

### **6.3 LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO**

Per la costruzione del Modello la Società ha svolto, sia in occasione della prima adozione dello stesso sia propedeuticamente ad ogni suo successivo aggiornamento reso necessario, da un lato, dai sostanziali mutamenti avvenuti nell’organizzazione e nell’operatività aziendale e, dall’altro, dall’ampliamento del novero dei Reati e degli Illeciti Amministrativi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, le seguenti attività:

1. mappatura delle attività “a rischio”;
2. analisi dei profili di rischio aziendale;
3. rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis;
4. analisi dell’esistenza e dell’adeguatezza dei principi di controllo interno rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, quando ritenuto necessario, loro rafforzamento, con particolare riguardo a:
  - verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - esistenza di adeguati poteri autorizzativi e di firma;
  - esistenza di comunicazioni all’OdV delle informazioni rilevanti.

Per quanto in specifico attiene alle fasi di “costruzione” del Modello, le medesime si sono articolate come di seguito descritto.

#### **6.4 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, ANALISI DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO E GAP ANALYSIS**

Si è proceduto innanzitutto ad intervistare i Responsabili di Funzione/Direzione di Prysmian, al fine di procedere alla mappatura delle attività a rischio.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati all'interno di documenti di analisi che illustrano le attività rilevanti ai fini del Decreto e di competenza di ciascuna Direzione/Funzione di Prysmian, nonché indicano, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio.

I citati documenti riassumono, inoltre, i rischi-reato potenziali a fronte delle attività svolte dalla singola Funzione/Direzione e le potenziali occasioni di commissione dei reati stessi, evidenziando, con riferimento alle singole principali modalità della loro realizzazione:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione/Direzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ovvero la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

I citati documenti, condivisi con i referenti aziendali coinvolti nella mappatura, sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata dal Decreto.

#### **6.5 SVILUPPO DEL MODELLO**

##### **6.5.1 LE LINEE DI CONDOTTA**

Nel corso del processo di adozione del Modello, Prysmian ha provveduto a definire le Linee di Condotta (Allegato II) che declinano in maggior dettaglio i principi comportamentali sanciti dal Codice Etico di Gruppo (Allegato I), al fine di recepire e formalizzare i valori che concorrono a definire le linee etiche di indirizzo della Società.

Le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle Linee di Condotta trovano rispondenza e si integrano con quelle contenute nel Codice Etico con finalità complementari: quest'ultimo esprime i principi di deontologia aziendale, mentre, il Modello e le Linee di Condotta rispondono anche a specifiche prescrizioni di legge finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al Decreto.

##### **6.5.2 L'IDENTIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI**

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono stati, altresì, identificati i protocolli di decisione, gestione e controllo con riferimento a ciascuna delle aree a rischio reato mappate (elencate al successivo paragrafo 7), verificandone la presenza nelle procedure aziendali in essere, al fine di integrarle ove ritenuto necessario.

Le procedure che disciplinano i citati protocolli costituiscono parte integrante del Modello ai sensi e per gli effetti del Decreto. Esse forniscono:

- le regole di comportamento, che declinano operativamente, nelle aree a rischio, i principi sanciti dal Codice Etico oltre che dalle citate Linee di Condotta;
- i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività a rischio;
- le modalità operative e di controllo cui dovrà attenersi l'espletamento delle attività a rischio;
- i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, le procedure rilevanti ai fini del Decreto sono allineate ai seguenti principi di controllo:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura coinvolta nell'attività a rischio.

#### **6.5.3 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE**

Il sistema delle deleghe interne e delle procure di Prysmian deve essere improntato ai criteri fondamentali di chiarezza e conoscibilità all'interno della Società, separazione dei ruoli e attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il sistema di deleghe e procure è finalizzato anche alla prevenzione dei reati, nonché ad assicurare un'efficace gestione delle attività svolte dalla Società. A tal fine, le procure e le deleghe devono ispirarsi a criteri di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di Prysmian, evitando disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società ed i poteri attribuiti; esse definiscono i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, i poteri gestionali assegnati devono risultare coerenti con gli obiettivi aziendali.

In ragione di quanto sopra, il sistema di deleghe e procure della Società deve conformarsi alle seguenti regole:

- compiti e responsabilità allocati in modo chiaro;
- griglia e limiti di eventuali poteri "a cascata" documentati;
- delegati provvisti di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad essi conferite;
- costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati.

I poteri sono formalmente definiti nell'ambito delle procure in vigore, nonché, con riferimento alle deleghe interne ed ai poteri di spesa, dalla relativa normativa aziendale,, cui si rimanda.

#### **6.5.4 LE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

E' stata valutata la necessità di prevedere specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti con alcuni Destinatari in ordine ai profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In allegato il testo delle clausole contrattuali (Allegato V).

#### **6.5.5 L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 8 del presente documento.

#### **6.5.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 9 del presente documento.

## **7 LE ATTIVITÀ “A RISCHIO” DI PRYSMIAN**

A seguito della mappatura della attività svolte dalla Società, effettuata in sede di prima adozione del Modello e ripetuta a seguito di modifiche organizzative, operative e normative avvenute, si sono evidenziati i processi potenzialmente rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

In ragione della specifica operatività di Prysmian si è ritenuto di incentrare maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 25 bis (reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento), 25 ter (reati societari, inclusa la corruzione tra privati), 25 sexies (reati di market abuse), 25 septies (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), 25 octies (reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di danaro ed altre utilità di provenienza illecita), 25 undecies (reati in materia ambientale) e 25 duodecies (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) della normativa richiamata e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo interno proprio con specifico riferimento a detti reati.

Inoltre, considerato l’ambito di attività di Prysmian, e’ stata ritenuta ragionevolmente remota la possibilità di realizzazione delle condotte criminose relative al falso nummario (art. 25 bis del Decreto), al terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto), ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto), ai delitti contro la personalità individuale (art 25 quinques del Decreto), al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto), ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del Decreto) nonché ai reati cosiddetti “transnazionali” ex art. 10 L. 146/2006. Nondimeno, si ritiene che i presidi generali codificati nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta di Prysmian, atti a prevenire gli illeciti sopraccitati, risultino idonei anche alla prevenzione dei reati qui richiamati.

Conseguentemente, sulla base dell’analisi di cui sopra, le attività “a rischio” sono risultate le seguenti:

- gestione degli acquisti di beni e servizi, comprese le consulenze e le prestazioni professionali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione della contabilità e bilancio;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione delle informazioni privilegiate;
- gestione dei finanziamenti pubblici;
- selezione, assunzione e gestione del personale nel percorso di carriera;
- gestione del sistema salute e sicurezza;
- gestione delle operazioni intercompany e con altre parti correlate;
- gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;

- gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza;
- gestione degli anticipi e dei rimborsi spese;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori;
- gestione degli accessi interni, logici e fisici ai dati ed ai sistemi;
- gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- gestione degli accessi a siti di terzi o di enti pubblici;
- gestione della sicurezza di rete;
- gestione delle invenzioni/innovazioni di prodotto e di processo e utilizzo di marchi e nomi commerciali;
- gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con rappresentanti e/o dipendenti di controparti private terze con cui la Società intrattenga qualunque tipo di relazione (quali fornitori, istituti di credito, società di factoring, enti certificatori, società di revisione, collegio sindacale, media, investitori istituzionali, analisti finanziari, sindacati, smaltitori e trasportatori di rifiuti, concorrenti).

## **8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **8.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All' Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza - considerato nel suo complesso - impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica ed, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve, altresì, godere di garanzie tali da impedire che lo stesso o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nella sussistenza in capo ai suoi componenti delle necessarie qualità e competenze per garantirne il costante aggiornamento ed il corretto adeguamento ai mutamenti della realtà aziendale ed alle evoluzioni legislative, attraverso la formulazione di idonee proposte indirizzate al Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presta attività lavorativa per la Società. Al fine di aderire a detto criterio, tale Ufficio può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni.

È necessario altresì che i componenti dell'OdV dispongano di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

## **8.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Prysmian, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria ed al fine di esaltare la dialettica interna e garantire al meglio il principio di imparzialità, si è orientata nel confermare la scelta di un organismo plurisoggettivo, composto da un numero di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società, con un massimo di due membri scelti all'esterno dell'organizzazione aziendale, che verranno individuati tra soggetti dotati dei requisiti di professionalità di cui al paragrafo 8.1, previa idonea e documentata verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società .

I componenti dell'OdV restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla loro nomina e sono rieleggibili per due mandati.

### (i) Requisiti di onorabilità. Cause di ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di onorabilità. In particolare, non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, per fatti accaduti nel periodo in cui il componente rivestiva tale qualifica, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

## (ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian può revocare i componenti dell’OdV nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell’OdV; quando il C.d.A. venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell’OdV e non indicate nell’autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

## (iii) Decadenza

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui sopra;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, per fatti accaduti nel periodo in cui il componente rivestiva tale qualifica, le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- l'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del precedente paragrafi e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

## (iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Al fine di garantire all’Organismo di Vigilanza una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire ad insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale Organismo un congruo fondo deciso annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian. L’Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono tale fondo, qualora l’impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni particolari. In questi casi l’OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian stabilisce il compenso annuo eventualmente spettante ai membri dell’OdV.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza periodica e comunque almeno ogni tre mesi secondo un calendario a tal fine predisposto.

Sia il Presidente dell'OdV che i suoi membri possono tuttavia richiedere ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV.

Resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione della Società di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi attinenti il funzionamento dell'OdV si rimanda al Regolamento predisposto dall'Organsmo medesimo.

### **8.3 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI**

Con espresso riferimento ai compiti ed alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, si specifica che per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree "a rischio": a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un Piano degli Interventi su base annuale;
- verificare con "interventi a sorpresa" operazioni od atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio;
- effettuare attività di raccolta, elaborazione e conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire una casella di posta elettronica e/o un indirizzo di posta fisica ed informarne i Destinatari in modo che essi possano inoltrare le segnalazioni inerenti le violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della Società ed alle norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici societari ed alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le Funzioni/Direzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine effettuata e predisporre un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare alle Funzioni/Direzioni competenti/agli organi della Società le violazioni al Modello riscontrate, nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici di Prysmian e di norme specifiche di cui al Modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti ed avviare, se necessario, il procedimento disciplinare;

- coordinarsi con il responsabile della Direzione Personale e Organizzazione per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente verso tutti i Destinatari il presente Modello;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetti il compito di segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società ogni riscontrata necessità di implementazione/aggiornamento del Modello e di monitorarne nel tempo la sua adeguatezza. A tal proposito, i compiti dell'OdV possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività aziendale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree a rischio;
- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei reati, in coordinamento con le varie Funzioni/Direzioni aziendali;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e dei relativi illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposte al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Società che derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di altre Funzioni/Direzioni interne della Società e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **8.4 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto o che comunque rilevino ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente (come da elenco dei reati e degli illeciti amministrativi specificati e come nel tempo aggiornato);
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza, con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- rapporti predisposti dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale relativamente alla mancata osservanza del Modello;
- incidenti gravi, da intendersi quali incidenti caratterizzati da referto medico con "prognosi riservata" o "40 giorni di prognosi o più" e decessi.

Per quanto riguarda, invece, le modalità e le tempistiche dei flussi informativi periodici all'OdV per le singole aree di attività a potenziale rischio-reato, si rimanda allo specifico protocollo "Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OdV di tutti i flussi informativi sopra elencati, periodici e non, sarà considerata violazione del Modello e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui infra.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima e mediante comunicazione scritta da inviare direttamente all'OdV tramite posta ordinaria presso la sede legale della Società e/o tramite posta elettronica all'indirizzo:

[odv.prysmian@prysmiangroup.com](mailto:odv.prysmian@prysmiangroup.com)

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Prysmian o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione inviata all'OdV è conservata dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting previsti dal Modello.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente ai membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso esclusivamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta: il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare all’OdV ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l’adeguamento del Modello.

#### **8.5 TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

L’OdV valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello rilevate nell’esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l’OdV al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

L’OdV segnala senza indugio alla Direzione Personale e Organizzazione le inosservanze al Modello rilevate nell’esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/Direzioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell’applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare di cui in seguito.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Consiglieri della Società, l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

#### **8.6 INFORMAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI**

L’OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ed informa il Comitato Controllo e Rischi ed il relativo Preposto, nonché il Collegio Sindacale, relativamente alle tematiche inerenti il Modello.

Tali comunicazioni avvengono per iscritto.

L’OdV informa almeno semestralmente il Consiglio di Amministrazione in merito all’applicazione ed all’efficacia del Modello (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi nonché l’eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L’Organismo di Vigilanza può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L’OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l’attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

L’OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

In aggiunta all’informatica semestrale ed in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio, l’Organismo di Vigilanza deve inoltre predisporre una relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l’attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;

- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo può richiedere all'Organismo di Vigilanza verifiche supplementari su specifici argomenti.

## **9 IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### **9.1 PRINCIPI GENERALI**

Il sistema disciplinare è parte integrante del Modello.

L'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi del D. Lgs. 231/2001 prescinde da altre eventuali responsabilità civili o penali, che possano risultare dalle violazioni infra descritte. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta della Società.

Rimane salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni, nonché di applicare quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di CCNL applicato dalla Società.

### **9.2 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI**

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

#### **9.2.1 NON DIRIGENTI**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), sono quelli previsti dal CCNL per i dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini.

La sanzione del **RICHIAMO VERBALE**, oltre che nei casi previsti dal CCNL, è comminata per lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli, nonché per lieve inosservanza dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di denunciare al superiore gerarchico l'eventuale inadempimento da parte di altri collaboratori delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, e dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di sorveglianza dei sottoposti (salvo che il caso non rivesta carattere di maggiore gravità e debba essere quindi applicata una sanzione più grave).

La sanzione dell'**AMMONIZIONE SCRITTA**, oltre che nei casi previsti dal CCNL, è comminata per ripetuta lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli, nonché per ripetuta lieve inosservanza dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di denunciare al superiore gerarchico l'eventuale inadempimento da parte di altri collaboratori delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, dell'obbligo in capo a

ciascun lavoratore di sorveglianza dei sottoposti (salvo che il caso non rivesta carattere di maggiore gravità e debba essere quindi applicata una sanzione più grave).

La sanzione della **MULTA** fino all'importo di tre ore di paga, oltre che nei casi previsti dal CCNL, è comminata in caso di inosservanza non grave dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli, nonché dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di denunciare al superiore gerarchico l'eventuale inadempimento da parte di altri collaboratori delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di sorveglianza dei sottoposti, in misura tale da essere riconducibile ad un comportamento negligente (salvo che il caso non rivesta carattere di maggiore gravità e debba essere quindi applicata una sanzione più grave).

La sanzione della **SOSPENSIONE DAL LAVORO FINO A TRE GIORNI**, oltre che nei casi previsti dal CCNL, è comminata per inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli, nonché dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di denunciare al superiore gerarchico l'eventuale inadempimento da parte di altri collaboratori delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di sorveglianza dei sottoposti, in misura tale da essere considerata di una certa gravità (salvo che il caso non rivesta carattere di maggiore gravità e debba essere quindi applicata una sanzione più grave).

La sanzione del **LICENZIAMENTO PER MANCANZE**, oltre che nei casi previsti dal CCNL, è comminata per grave inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli, nonché dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di denunciare al superiore gerarchico l'eventuale inadempimento da parte di altri collaboratori delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza, dell'obbligo in capo a ciascun lavoratore di sorveglianza dei sottoposti (salvo che il caso non rivesta carattere di maggiore gravità e debba essere quindi applicata una sanzione più grave).

Tale sanzione si applica altresì in caso di redazione di documentazione incompleta o inveritiera prescritta dal Modello e/o dai Protocolli; sottrazione, distruzione, alterazione della documentazione inherente al Modello e/o ai Protocolli; ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni.

### 9.2.2 DIRIGENTI

Sanzione della **AMMONIZIONE SCRITTA** è comminata per:

- lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli;
- adozione, nell'ambito delle attività a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta o nei Protocolli, tale però da comportare una lieve inosservanza.

La sanzione della **SOSPENSIONE DAL LAVORO FINO A 10 GIORNI** è comminata per:

- rilevante inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nei Protocolli, nel Modello organizzativo;
- adozione, nell'ambito delle attività a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nei Protocolli, nel Modello organizzativo, tale da comportare una rilevante inosservanza;
- mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati e dei collaboratori, delle regole e delle procedure previste dal Codice Etico, dalle Linee di Condotta, dai Protocolli, dal Modello Organizzativo; violazione dell'obbligo di segnalazione all'OdV di anomalie o mancate osservanze al Modello, nonché di eventuali criticità di cui il dirigente sia venuto a conoscenza inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio da parte di soggetti ivi preposti, tali da comportare una rilevante inosservanza.

La sanzione del **LICENZIAMENTO** è comminata, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal CCNL, per:

- inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli tale da ledere la fiducia del datore di lavoro;
- adozione, nell'ambito delle attività a rischio, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nei Protocolli, nel Modello Organizzativo, tale da comportare una lesione della fiducia del datore di lavoro;
- mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati e dei collaboratori, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico, dalle Linee di Condotta, dai Protocolli; violazione dell'obbligo di segnalazione all'OdV di anomalie o mancate osservanze al Modello, nonché di eventuali criticità di cui il dirigente sia venuto a conoscenza inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio da parte di soggetti ivi preposti. Entrambe le violazioni devono essere di una gravità tale da comportare una lesione della fiducia del datore di lavoro;
- ripetuta inosservanza delle regole di cui ai punti precedenti.

Le predette sanzioni verranno irrogate previa contestazione scritta all'interessato dei fatti ritenuti rilevanti, con assegnazione di un termine di cinque giorni per presentare eventuali giustificazioni scritte o orali (se, del caso, attraverso un rappresentante designato dalle associazioni sindacali dei dirigenti).

### **9.3 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI (AMMINISTRATORI)**

La sanzione della **AMMONIZIONE SCRITTA** è comminata per:

- inosservanza degli obblighi di sorveglianza e controllo dei dipendenti e/o dei collaboratori;
- comportamento non conforme o non adeguato al Modello Organizzativo, al Codice Etico, alle Linee di Condotta, ai Protocolli, ovvero violazione delle procedure e norme interne ivi previste, ovvero adozione di un comportamento non conforme o non

adeguato alle suddette prescrizioni, nell'ambito delle attività a rischio, in misura tale da costituire una inoservanza delle suddette norme e/o procedure. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza dà avvio ad una procedura d'accertamento, mediante l'invio di una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

La sanzione della **REVOCA TOTALE O PARZIALE DELLE PROCURE o REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO** è comminata per:

- notevole inadempimento degli obblighi di sorveglianza e controllo dei dipendenti e/o dei collaboratori;
- comportamento non conforme o non adeguato al Modello Organizzativo, al Codice Etico, alle Linee di Condotta, ai Protocolli, ovvero violazione delle procedure e norme interne ivi previste, ovvero adozione di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, nell'ambito delle attività a rischio, in misura tale da costituire un notevole inadempimento delle suddette norme e/o procedure. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza dà avvio ad una procedura d'accertamento, mediante l'invio di una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- ritardata adozione di misure a seguito di segnalazioni di violazioni ricevute dall'OdV e/o ritardata redazione della documentazione prevista dal Modello e dai Protocolli, quando ciò costituisca un notevole inadempimento.

Il notevole inadempimento che comporta l'applicazione di tali sanzioni deve essere tale da integrare un reato o anche solo un comportamento consapevole in contrasto con le suddette prescrizioni.

Le predette sanzioni verranno irrogate previa contestazione scritta all'interessato dei fatti ritenuti rilevanti, con assegnazione di un termine di sette giorni per presentare eventuali giustificazioni scritte o orali.

#### **9.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La sanzione della **AMMONIZIONE SCRITTA** è comminata per:

- negligenza e/o imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto;
- negligenza e/o imperizia nell'individuazione dei casi di violazione del Modello.

La sanzione della **REVOCA DELLA CARICA DI MEMBRO DELL'ODV** è comminata per:

- grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto;
- grave negligenza e/o grave imperizia nell'individuazione dei casi di violazione del Modello.

Le predette sanzioni verranno irrogate previa contestazione scritta all'interessato, da parte di un delegato del Consiglio di Amministrazione, dei fatti ritenuti rilevanti, con assegnazione di un termine di sette giorni per presentare eventuali giustificazioni scritte o orali.

## **9.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DA PARTE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO DIVERSI DAI DIPENDENTI, DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI ALTRI ORGANI DI CUI SOPRA**

La sanzione dell'**AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** ex art. 1456 c.c. è adottata nel caso di inoosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta, nel Modello Organizzativo, nei Protocolli e delle leggi vigenti, ovvero nel caso di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Restano salve le sanzioni e le ipotesi di risoluzione previste da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

## **10 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **10.1 LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di Prysmian garantire a tutti i Destinatari del Modello la conoscenza e divulgazione delle regole ivi contenute.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Destinatari con rapporto in corso con Prysmian al momento dell'adozione stessa. In particolare, la comunicazione viene disposta attraverso:

- avviso nelle bacheche aziendali;
- esposizione del Modello in luoghi idonei;
- pubblicazione sulla intranet aziendale;
- ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

Successivamente, il Modello viene divulgato ai Destinatari al momento del loro ingresso in Prysmian. I suddetti soggetti sottoscrivono specifica clausola contrattuale in cui si obbligano, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

## **10.2 LA FORMAZIONE**

I Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali Prysmian ha inteso perseguiрli.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree potenzialmente a rischio. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del profilo di rischio dell'area in cui operano.

Le attività di formazione prevedono, a cura delle competenti strutture aziendali, l'erogazione di training inerenti, ai seguenti temi:

- introduzione alla normativa. In particolare, i Destinatari saranno resi edotti degli elementi costitutivi dei reati previsti dal Decreto e delle possibili modalità di commissione dei medesimi; delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano, nonché della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello Organizzativo e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

Inoltre, per le aree considerate particolarmente a rischio, verranno effettuate sessioni formative specifiche finalizzate ad illustrare le modalità operative ed i relativi presidi di controllo connesse all'esercizio di tali attività.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in coordinamento con la Direzione Personale e Organizzazione valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sulla partecipazione e alle misure da adottare verso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

## **11 OPERAZIONI INDIRIZZATE DAI SOGGETTI APICALI**

I Soggetti Apicali secondo il Decreto sono identificati all'art. 5 come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso".

Il D.Lgs. 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti in posizioni apicali è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria. I soggetti in posizione apicale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello, che gli stessi conoscono e condividono. Tuttavia alcuni tra essi – segnatamente ed in via esclusiva l'Amministratore Delegato ed il Responsabile della Direzione Finance, Administration, Control & IT - sono talvolta necessitati – nell'interesse della Società – ad avviare operazioni che seguono un iter procedurale diverso da quello dettagliato nel Modello, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

Per tali tipologie di operazioni è comunque garantita la tracciabilità delle stesse in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la ricostruzione a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.

Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma puntuale e sintetica delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Devono essere esplicitate le caratteristiche (ad es. riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.

Inoltre è richiesta una specifica informativa, da parte dello stesso Soggetto Apicale che ha attivato l'operazione "in deroga", verso l'Organismo di Vigilanza affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività.

## **12 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo Consiglio di Amministrazione per le modifiche demandate all'Amministratore Delegato o ad altro soggetto incaricato (ad esempio: modifiche formali del Modello). La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il Consiglio di Amministrazione e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

## **13 IL MODELLO E LE SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO DEL GRUPPO**

Prysmian comunica alle Società di diritto italiano appartenenti al Gruppo (di seguito le "Società italiane") il Modello e ogni sua successiva edizione o modifica. Dette società valuteranno l'opportunità dell'adozione, per le finalità indicate nel D.Lgs. 231/2001, di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei reati e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione.

Con riferimento all'attività di predisposizione del Modello, le Società italiane devono attenersi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione o al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo da esso espressi.

Gli Organismi di Vigilanza delle Società italiane segnalano all'OdV di Prysmian l'avvenuta adozione e l'attuazione del Modello e comunicano tempestivamente eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del presente Modello. Gli Organismi di Vigilanza delle Società italiane segnalano altresì all'OdV di Prysmian con cadenza annuale le modifiche apportate al proprio Modello, illustrandone le motivazioni, fatte salve le modifiche rilevanti da comunicare separatamente e con tempestività.

## **14 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO**

### **14.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA PRYSMIAN S.P.A. A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO**

Prysmian disciplina con un contratto scritto le prestazioni di servizi svolte a favore di società appartenenti al Gruppo, che possono interessare aree a rischio riportate nel Modello. Tali contratti infragruppo devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza alla loro sottoscrizione o ad ogni successiva modifica.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve prevedere il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian con l'omologo della società beneficiaria del servizio (ove esistente), al fine del corretto svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

La prestazione dei servizi deve essere improntata alle seguenti regole:

- l'obbligo da parte di Prysmian di prestare i servizi secondo la migliore diligenza professionale, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di inoltrare senza ritardo a Prysmian notizia di fatti o atti rilevanti per i servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di concedere a Prysmian, a richiesta di quest'ultima, accesso a tutti i dati e informazioni che Prysmian dovesse ritenere necessari o utili per lo svolgimento dei servizi;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria di prestare tutta la collaborazione necessaria al fine del tempestivo adempimento di ogni obbligo di legge.

Il contratto di prestazione di servizi deve prevedere il diritto da parte della società beneficiaria di chiedere in ogni momento a Prysmian informazioni ed aggiornamenti, nonché le risultanze delle attività svolte e di verificare le procedure adottate da Prysmian per l'esecuzione del presente incarico. La società avrà libero accesso, durante il normale orario di lavoro, a tutti dati e documenti detenuti da Prysmian in relazione allo svolgimento dei servizi.

Qualora Prysmian dovesse svolgere, per conto di Società appartenenti al Gruppo, servizi nell'ambito di attività che potrebbero configurare rischi di commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi non contemplati dal proprio Modello, essa si dovrà dotare di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione degli stessi.

#### **14.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI SVOLTE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO A FAVORE DI PRYSMIAN**

Prysmian deve disciplinare con un contratto scritto le prestazioni di servizi svolte da società appartenenti al Gruppo a favore di Prysmian, che possono interessare attività e operazioni rilevanti ai fini del Decreto.

I contratti di cui al presente capitolo devono prevedere che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di procedure idonee a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi previsti dal Decreto.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte di Prysmian, di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di Prysmian di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società (ove presente) che presta i servizi;
- il dovere dell'Organismo di Vigilanza della società (ove presente) che presta i servizi di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti da Prysmian e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza di Prysmian.

# CODICE ETICO DEL GRUPPO PRYSMIAN



STRONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SER  
THE ESSENCE LEADING TECH  
OF THE WORLDWIDE LEADE  
CE PRYSMIAN GROUP EXTENDED PRODUCT  
AVOID DIAMON

**Prysmian**  
Group

 **PRYSMIAN**  
 **Draka**

## INTRODUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Codice Etico, inteso come carta dei diritti e obblighi morali che definisce le responsabilità etico-sociali di chi fa parte dell'azienda, rappresenta la "Costituzione" del Gruppo Prysmian. In quanto guida pratica per l'operatività quotidiana, il Codice gioca un ruolo strategico nella vita del Gruppo.

Il Codice Etico è uno strumento per prevenire una condotta irresponsabile o illegale da parte di chi opera in nome o per conto di Prysmian. I valori e i principi espressi nelle nostre Vision, Mission e Values hanno il proprio fondamento in questo documento.

La conoscenza e l'applicazione del Codice da parte dei dipendenti svolgono un ruolo chiave per garantire l'affidabilità e la reputazione della nostra azienda, e sono richieste a tutti i dipendenti e a chiunque operi per conto di Prysmian S.p.A. o qualunque sua affiliata. Per garantire la più ampia diffusione dei suoi contenuti, il Codice Etico è anche pubblicato sul sito internet della società, [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com).

Vi esorto pertanto a leggere con attenzione questo documento e mi auguro che i principi espressi ispirino il vostro approccio alle attività quotidiane.

Valerio Battista – Amministratore Delegato

## INDICE

INTRODUZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO.....	2
ARTICOLO 1: PREMESSA .....	3
ARTICOLO 2: OBIETTIVI E VALORI .....	4
ARTICOLO 3: AZIONISTI .....	4
ARTICOLO 4: CLIENTI .....	5
ARTICOLO 5: COMUNITA'	5
ARTICOLO 6: FORNITORI .....	5
ARTICOLO 7: RISORSE UMANE .....	6
ARTICOLO 8: AMBIENTE.....	6
ARTICOLO 9: POLITICA ANTI-CORRUZIONE.....	6
ARTICOLO 10: INFORMAZIONI - LIBRI CONTABILI E REGISTRAZIONI.....	7
ARTICOLO 11: CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI E SANZIONI ECONOMICHE .....	8
ARTICOLO 12: OSSERVANZA DEL CODICE E REVISIONE DEL CODICE.....	8

L'etica del comportamento negli affari è per noi un valore fondamentale ed è una responsabilità condivisa da tutti i membri del Gruppo Prysmian. Ciascun dipendente ha la responsabilità di proteggere la nostra risorsa più preziosa: la reputazione.

Il presente Codice Etico (il "Codice") deve essere osservato da tutti coloro che svolgono attività per conto di Prysmian o di sue consociate, compresi i manager, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i lobbisti, gli stagisti, i collaboratori esterni, i fornitori e i consulenti ("Parti Interessate"), e si propone di indirizzare l'assunzione di responsabilità nelle questioni legali ed etiche, di dissuadere dal compiere comportamenti scorretti e di promuovere:

- il rispetto di leggi, regole e regolamenti vigenti;
- una condotta onesta ed etica, che comprende la correttezza nella gestione di conflitti di interessi reali o potenziali nell'ambito di relazioni personali o professionali;
- l'integrità delle informazioni finanziarie, che possano influenzare le decisioni del management e del Consiglio di Amministrazione, nonché la percezione e la valutazione che il mondo esterno ha della nostra società;
- la completa, corretta, accurata, tempestiva e comprensibile trasparenza nei rapporti e nei documenti che mettiamo agli atti inviamo alle autorità governative o usiamo nelle comunicazioni pubbliche; e infine
- responsabilità e trasparenza nell'osservanza del Codice, compresa la tempestiva attivazione del sistema di controllo interno a fronte di qualsiasi sospetto di violazione.

Per raggiungere questi obiettivi, il Codice invita le Parti Interessate ad esprimere qualsiasi preoccupazione sull'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda. Non saranno tollerate pratiche discriminatorie o ritorsioni nei confronti di persone che, in buona fede, abbiano riferito tali preoccupazioni. Chiunque si renda responsabile di tali pratiche discriminatorie e/o ritorsioni nelle circostanze appena descritte sarà possibile di provvedimenti disciplinari, che potranno comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutte le Parti Interessate sono tenute a leggere, approvare e sottoscrivere il Codice e tutte le altre applicabili politiche aziendali. La violazione della legge, del Codice o di altre politiche o procedure aziendali sarà possibile di provvedimenti disciplinari che potranno anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro e/o l'interruzione delle relazioni commerciali.

## ARTICOLO 1: PREMESSA

Il Gruppo Prysmian informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi enunciati in questo Codice, nella convinzione che l'etica del comportamento, in un'azienda, debba essere perseguita congiuntamente e con uguale enfasi rispetto al successo economico dell'azienda stessa.

Il Gruppo Prysmian si impegna a condurre la propria attività nel rispetto dei più alti standard di etica nel comportamento, nel rispetto della normativa vigente, ed evitando anche l'apparenza di comportamenti scorretti o illegali.

Nello sviluppo della propria attività, il Gruppo Prysmian si ispira al rispetto e alla protezione dei diritti umani, salvaguardando la dignità, la libertà e l'uguaglianza degli esseri umani. Il Gruppo Prysmian ripudia ogni tipo di discriminazione e comportamenti e attività illegali, come la corruzione e il lavoro forzato o minorile.

A tale riguardo, il Gruppo Prysmian opera nel quadro generale di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e delle Convenzioni Fondamentali dell'International Labor Organization (ILO).

## ARTICOLO 2: OBIETTIVI E VALORI

L'obiettivo primario delle società appartenenti al Gruppo Prysmian è quello di creare valore per gli azionisti. Le strategie industriali e finanziarie, e la conseguente condotta operativa - ispirate all'efficiente uso delle risorse - sono orientate al raggiungimento di questo obiettivo.

A tal fine, le società del Gruppo Prysmian e tutte le Parti Interessate devono rispettare senza deroghe i seguenti principi di comportamento:

- come membri attivi e responsabili delle comunità nelle quali operiamo, dobbiamo assumerci l'impegno di rispettare tutte le leggi in vigore nei paesi in cui svolgiamo la nostra attività, e di seguire tutti i principi comunemente riconosciuti di etica commerciale, come la trasparenza, l'onestà e la lealtà;
- rifiutiamo qualsiasi coinvolgimento in comportamenti illegittimi, scorretti o comunque criticabili (nei confronti della comunità, delle pubbliche autorità, dei clienti, dei dipendenti, degli investitori e dei concorrenti) al fine di conseguire obiettivi economici, che perseguiamo esclusivamente con l'eccellenza delle prestazioni, la qualità, la competitività di prodotti e servizi, basate sull'esperienza, l'attenzione al cliente e l'innovazione;
- poniamo in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei menzionati principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte delle Parti Interessati, e a vigilare sulla loro osservanza e concreta applicazione;
- garantiamo l'applicazione delle sanzioni previste per qualsiasi violazione di queste politiche e principi;
- manteniamo libri e registrazioni contabili accurate, ed assicuriamo agli investitori e alla comunità in generale la completa trasparenza sulle nostre attività;
- ci impegniamo ad una concorrenza leale, funzionale ai nostri interessi così come all'interesse di tutti gli operatori presenti sul mercato, dei clienti e degli stakeholder;
- perseguiamo l'eccellenza e la competitività sul mercato, offrendo servizi e prodotti di qualità;
- salvaguardiamo e potenziamo il valore di tutti i nostri dipendenti;
- rispettiamo l'ambiente e usiamo le risorse naturali in modo responsabile, con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile e di rispettare i diritti delle generazioni future.

## ARTICOLO 3: AZIONISTI

Le società del Gruppo Prysmian si impegnano a garantire trasparenza e pari trattamento a tutte le categorie di azionisti, e ad evitare che si verifichino trattamenti preferenziali per una categoria o un'azienda. Perseguiamo i reciproci benefici che derivano dall'appartenenza a un gruppo di

imprese, nel rispetto della normativa applicabile e dell'autonomo interesse di ciascuna società alla creazione di valore.

## ARTICOLO 4: CLIENTI

L'eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti dalle società del Gruppo Prysmian in termini di qualità, sicurezza e prestazioni si basa sull'attenzione alla clientela e sulla prontezza nel soddisfarne le richieste. Noi cerchiamo pertanto di assicurare una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze del cliente, con correttezza, cortesia e spirito di collaborazione.

## ARTICOLO 5: COMUNITÀ

Le società del Gruppo Prysmian contribuiscono al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali operano, offrendo servizi efficienti e prodotti tecnologicamente avanzati. Noi ci consideriamo cittadini di ogni località nella quale stabiliamo la nostra attività, e come i privati cittadini sentiamo la responsabilità di dare supporto alla comunità, partecipando attivamente e sostenendo progetti che possono ulteriormente migliorare il benessere delle comunità locali, e di comportarci come cittadini corretti e partecipativi.

Le società del Gruppo Prysmian rispettano tutte le leggi e le regole vigenti, e intrattengono con le autorità locali, nazionali e sovranazionali buone relazioni, basate sulla piena e fattiva collaborazione e sulla trasparenza.

Coerentemente con questi obiettivi e con le responsabilità assunte nei riguardi dei diversi stakeholder, le società del Gruppo Prysmian considerano la ricerca e l'innovazione quali condizioni prioritarie per la crescita e il successo.

Le società del Gruppo Prysmian vedono con favore, e se necessario sostengono, le iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

Le società del Gruppo Prysmian non versano contributi e non concedono trattamenti di miglior favore o altri privilegi, né donano oggetti di valore a rappresentanti governativi (compresi i dipendenti di organizzazioni o imprese possedute o controllate dallo Stato), a parti politiche o ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, salvo laddove consentito dalla legge, dalle disposizioni di questo Codice e delle altre politiche del Gruppo Prysmian.

## ARTICOLO 6: FORNITORI

Il Gruppo Prysmian riconosce il ruolo fondamentale dei fornitori per il miglioramento della propria capacità di soddisfare le esigenze dei clienti.

Il Gruppo Prysmian promuove lo sviluppo di rapporti duraturi con i fornitori, in un approccio reciproco di legalità, trasparenza, onestà e collaborazione, quali principi generalmente accettati di etica professionale.

Al fine di garantire che i processi di approvvigionamento siano conformi ai principi etici adottati, il Gruppo Prysmian può introdurre, per particolari commesse, requisiti di tipo sociale, di salute e sicurezza o ambientali la cui violazione potrebbe comportare azioni sanzionatorie, inclusa la possibile interruzione delle relazioni commerciali.

In particolare, i contratti con fornitori la cui attività viene svolta in certi paesi - definiti "a rischio" da organizzazioni riconosciute - possono includere clausole con riferimento a requisiti specifici o alla possibilità per il Gruppo Prysmian di avvalersi di azioni di controllo presso le sedi o le unità operative del fornitore al fine di verificare che tali requisiti siano rispettati.

## ARTICOLO 7: RISORSE UMANE

Le società del Gruppo Prysmian riconoscono la centralità del ruolo delle risorse umane come fattore essenziale per il successo delle proprie attività. Il contributo professionale dei dipendenti, in un contesto di reciproca lealtà e fiducia, è quindi considerato un elemento decisivo per lo sviluppo delle attività del Gruppo.

Le società del Gruppo Prysmian tutelano la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro e considerano il rispetto dei diritti dei lavoratori fondamentale per lo svolgimento delle attività aziendali. Il Gruppo Prysmian promuove pari opportunità e favorisce la crescita professionale delle persone, vietando ogni tipo di violenza o vessazione, sia di natura sessuale sia riferite a diversità personali, politiche e culturali.

## ARTICOLO 8: AMBIENTE

Le società del Gruppo Prysmian credono in una crescita globale sostenibile, nel comune interesse di tutti gli stakeholder, presenti e futuri. I loro investimenti e le scelte di business sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Senza pregiudicare l'osservanza della specifica normativa vigente, le società del Gruppo Prysmian prendono in considerazione le problematiche ambientali quando effettuano le loro scelte, adottando anche - se fattibile sia operativamente che economicamente - tecnologie e metodi di produzione eco-compatibili, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle loro attività.

## ARTICOLO 9: POLITICA ANTI-CORRUZIONE

La corruzione di pubblici ufficiali è proibita.

- Nessuna delle Parti Interessate è autorizzata ad elargire - direttamente o indirettamente - nulla di valore a pubblici ufficiali allo scopo di ottenere o mantenere un rapporto commerciale, o di percepire indebiti vantaggi commerciali.
- Il termine "Pubblico Ufficiale" è usato nell'accezione più ampia, e comprende i dipendenti di strutture possedute o controllate dallo stato, le organizzazioni internazionali pubbliche, i partiti politici e i candidati a cariche pubbliche. Nelle trattative con organizzazioni o persone collegate alla struttura pubblica, i dipendenti del Gruppo Prysmian devono conformarsi ai principi che regolano il nostro modo di operare enunciati in questo Codice e attenersi rigorosamente alle politiche e procedure del Gruppo Prysmian.

La corruzione a livello commerciale è proibita.

- Nessuna delle Parti Interessate è autorizzata ad elargire - direttamente o indirettamente - nulla di valore a qualsiasi persona allo scopo di ottenere o mantenere accordi commerciali, informazioni riservate o indebiti vantaggi commerciali.
- Nessuna delle Parti Interessate può accettare nulla di valore per aver indebitamente aggiudicato affari, rivelato informazioni confidenziali o concesso indebiti vantaggi commerciali.

La disciplina Anti-Corruzione richiede l'osservanza delle altre politiche e procedure del Gruppo Prysmian di volta in volta promulgate, con riferimento a:

- Offerta, pagamento o accettazione di regali, omaggi, offerta di intrattenimenti o viaggi gratuiti a, da o a nome di pubblici ufficiali o fornitori, clienti o concorrenti e;
- Assunzione di impegni con consulenti, agenti, lobbisti, partner di joint venture o altre terze parti.

## ARTICOLO 10: INFORMAZIONI - LIBRI CONTABILI E REGISTRAZIONI

Le società del Gruppo Prysmian sono consapevoli dell'importanza di una corretta informazione sulle loro attività per gli investitori e la comunità in generale.

Di conseguenza, entro limiti compatibili con i requisiti di riservatezza insiti nella conduzione di un'impresa, le società del Gruppo Prysmian perseguono la trasparenza nelle relazioni con gli stakeholder. In particolare, le società del Gruppo Prysmian comunicano con gli investitori nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni.

Le società del Gruppo Prysmian tengono libri, registrazioni e contabilità con un ragionevole livello di dettaglio, per rappresentare in modo accurato e corretto tutte le loro transazioni, e per mantenere la documentazione nei tempi e modi previsti dalle politiche del Gruppo Prysmian.

Le società del Gruppo Prysmian e le Parti Interessate non devono mai, in nessun caso, tenere registrazioni in modo inaccurato, falso o fuorviante, anche nel caso in cui tale mancanza possa essere ragionevolmente ritenuta priva di effetti dannosi. Questa politica di registrazione delle informazioni completa, corretta, accurata e tempestiva si applica anche alla registrazione delle presenze, alle note spese e a tutti i documenti analoghi richiesti dall'azienda.

Nei libri e nelle registrazioni contabili delle società del Gruppo Prysmian non sono ammesse voci false o alterate. Non possono esistere fondi segreti o non registrati.

Sono proibiti i pagamenti in nero.

Nessuna persona deve intraprendere in alcun modo azioni che possano tradursi in comportamenti proibiti.

## ARTICOLO 11: CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI E SANZIONI ECONOMICHE

È politica del Gruppo Prysmian rispettare tutte le leggi applicabili sul controllo dell'esportazione. Tutto il personale del Gruppo Prysmian è tenuto all'osservanza di tali leggi. In nessun caso i dipendenti del Gruppo Prysmian sono autorizzati ad effettuare trasferimenti, esportazioni, ri-esportazioni, vendite o cessione di prodotti, dati tecnici o servizi non consentiti dalle vigenti leggi sul controllo dell'esportazione.

Le società del Gruppo Prysmian si impegnano a rispettare tutte le sanzioni economiche nei riguardi di specifiche entità o paesi, comprese le sanzioni economiche imposte da NU, UE ed altre giurisdizioni nelle quali il Gruppo Prysmian opera.

## ARTICOLO 12: OSSERVANZA DEL CODICE E REVISIONE DEL CODICE

Tutte le società del Gruppo Prysmian, gli organi sociali e le Parti Interessate si impegnano a rispettare rigorosamente il presente Codice, la normativa applicabile, la disciplina e le procedure adottate di volta in volta dal Gruppo Prysmian per dare completa attuazione al presente Codice.

Le società del Gruppo Prysmian si impegnano a mettere in atto e far applicare procedure, regole e istruzioni specifiche per assicurare che tutte le società del Gruppo e le Parti Interessate si comportino in conformità con i valori e i requisiti enunciati nel Codice.

La violazione del Codice, delle politiche e procedure emanate per la sua implementazione e attuazione o di altre politiche del Gruppo Prysmian, o di qualsiasi legge o regola vigente, saranno motivo di serie sanzioni disciplinari, compresa la possibile risoluzione del rapporto di lavoro e/o interruzione della relazione commerciale.

Quale parte del proprio impegno ad un comportamento etico e rispettoso della legge, il Gruppo Prysmian richiede alle Parti Interessate di riferire qualsiasi violazione della legge, del Codice o degli standard di etica effettiva o presunta, affinché possano essere opportunamente investigate e affrontate. L'obbligo si estende al caso in cui sussista un ragionevole sospetto, pur senza esserne certi, che stia avvenendo una violazione di quanto sopra.

Il mancato rispetto di questo obbligo di informazione costituisce a sua volta violazione del Codice, e in quanto tale possibile motivo di serie sanzioni disciplinari, compresa la possibile risoluzione del rapporto di lavoro e/o interruzione della relazione commerciale. Le società del Gruppo Prysmian svolgeranno indagini su tutte le segnalazioni, e non tollereranno comportamenti discriminatori e/o ritorsioni a seguito di segnalazioni compiute in buona fede.

Chiunque sia tenuto al rispetto di questo Codice ha l'obbligo non solo di riferire eventuali violazioni, ma anche di collaborare pienamente alla verifica della supposta violazione. La mancata collaborazione o la deliberata comunicazione di informazioni false o fuorvianti durante un'indagine sono passibili di sanzioni, che possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di dipendenti o all'interruzione delle relazioni commerciali nel caso di clienti, fornitori o altre terze parti.

Il Codice Etico vive e si evolve con lo sviluppo del business nel contesto competitivo. È sempre pronto ad accogliere le richieste di legalità e correttezza che possono provenire da qualsiasi gruppo di stakeholder.

La revisione del Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., in seguito al giudizio positivo del Comitato Controllo e Rischi in risposta alle proposte fatte dal Direttore responsabile del Controllo Interno e Risk Management. La funzione Internal Audit è responsabile per il controllo del rispetto del Codice nel Gruppo Prysmian nello svolgimento del proprio piano di audit definito in base alla priorità dei rischi individuati.

Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2014

**LINEE DI CONDOTTA**  
**PRYSMIAN S.P.A.**

# **INDICE**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. AREE DEL “FARE” E DEL “NON FARE” .....</b>	<b>4</b>
2.1 Fornitori, collaboratori, consulenti e partner commerciali (agenti, Distributori e simili) e altre controparti private .....	4
2.2 Risorse umane.....	5
2.3 Sicurezza ed igiene sul lavoro.....	5
2.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza .....	7
2.5 Informazioni, libri contabili e registrazioni .....	9
2.6 Altri obblighi in relazione all'amministrazione .....	10
2.7 Relazioni esterne.....	11
2.8 Relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari.....	11
2.9 Conflitto di interessi .....	12
2.10 Incassi, pagamenti e simili .....	12
2.11 Utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali.....	13
2.12 Gestione di marchi e brevetti .....	14
<b>3. SANZIONI.....</b>	<b>15</b>

## **1. PREMESSA**

Il presente documento rappresenta le Linee di Condotta per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere e, tra questi, in particolare dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" ed all'area del "non fare", declinando nel dettaglio i principi deontologici chiave espressi dal Codice Etico del Gruppo Prysmian.

Analogamente al Codice Etico, le presenti Linee di Condotta devono essere osservate da tutti coloro che svolgono attività per conto o nell'interesse di Prysmian S.p.A. (di seguito anche la "Società"), compresi i manager, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, gli stagisti, i collaboratori esterni, i fornitori e i consulenti (di seguito anche "Parti Interessate"), per quanto di loro competenza e nella misura in cui sono loro applicabili.

Tutte le Parti Interessate sono tenute a rispettare le presenti Linee di Condotta, quando operano per conto o nell'interesse della Società.

## **2. AREE DEL "FARE" E DEL "NON FARE"**

### **2.1 FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI (AGENTI, DISTRIBUTORI E SIMILI) E ALTRE CONTROPARTI PRIVATE**

#### **"FARE"**

Tutti i fornitori, collaboratori, consulenti, partner commerciali e altre controparti private sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

I rapporti con fornitori, collaboratori, consulenti, partner commerciali - agenti, distributori e simili - e altri controparti private devono essere impostati esclusivamente sulla base di criteri di qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza.

In particolare, quanti all'interno della Società sono incaricati di selezionare i fornitori, collaboratori, ecc. e di effettuare gli acquisti di beni e servizi devono svolgere le attività descritte esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza e ragionevolezza rispetto ai valori di mercato, prezzo, capacità ed efficienza.

L'incarico a tali soggetti di operare per conto e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

In caso di tentata corruzione da parte di una controparte privata nei confronti di una qualunque delle Parti Interessate, esse sono tenute ad adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile;
- attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società.

#### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate devono evitare accordi con controparti contrattuali di dubbia reputazione nel campo, a mero titolo esemplificativo, del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.

Non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con fornitori, collaboratori, consulenti o partner commerciali, che non rispettino le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

Le Parti Interessate, che operano per conto o nell'interesse della Società, non devono elargire o anche soltanto promettere, direttamente o indirettamente, qualsiasi utilità -

denaro, omaggi, regalie, liberalità, assunzioni, ecc. - a rappresentanti e/o dipendenti di controparti private allo scopo di ottenere o mantenere un rapporto commerciale o di altra natura o di percepire indebiti vantaggi.

## **2.2 RISORSE UMANE**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono considerare fondamentale il rispetto dei diritti dei lavoratori per lo svolgimento delle attività aziendali.

A tal fine, i rapporti di lavoro e le politiche delle Parti Interessate devono garantire pari opportunità e favorire la crescita professionale di ciascun individuo nel rispetto di criteri meritocratici.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate devono astenersi da qualsiasi tipo di discriminazione e dal "lavoro nero", infantile e minorile, nonché da qualsiasi altra condotta che integri le fattispecie di illecito contro la personalità individuale.

## **2.3 SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono impegnarsi a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppare la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguitando il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, le Parti Interessate sono tenute a realizzare gli interventi di natura tecnica ed organizzativa, concernenti:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione di tecnologie idonee a prevenire l'insorgere di rischi attinenti alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001.

## **2.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate sono tenute a impegnarsi ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (incluso i suoi dirigenti, funzionari o dipendenti nonché con interlocutori commerciali privati in rappresentanza di enti concessionari di pubblico servizio) e le Autorità di Vigilanza ispirandosi alla massima trasparenza, chiarezza, professionalità, al fine di instaurare un rapporto di massima collaborazione con i pubblici funzionari.

Le Parti Interessate che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità di Vigilanza per conto o nell'interesse della Società devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità di Vigilanza.

~ In caso di richiesta allo Stato o ad altro Ente Pubblico od alle Comunità europee di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, le Parti Interessate coinvolte in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti, nonché fornendo tutte le informazioni dovute;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

In caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di una qualunque delle Parti Interessate, esse sono tenute ad adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile;
- attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate, che operano per conto o nell'interesse della Società, non devono elargire o anche soltanto promettere, direttamente o indirettamente, qualsiasi utilità - denaro, omaggi, regalie, liberalità, assunzioni, ecc. - a rappresentanti della Pubblica

Amministrazione allo scopo di ottenere o mantenere un rapporto commerciale o di altra natura o di percepire indebiti vantaggi.

Nessuna delle Parti Interessate deve:

- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, finanziamenti, contributi, mutui agevolati, etc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi - quali a mero titolo esemplificativo assunzioni o promesse di assunzioni, affidamenti di forniture/appalti/ subappalti o promesse degli stessi - a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per la Società;
- pregiudicare in qualsiasi modo (distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando, sopprimendo) l'integrità e il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- scambiare informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica;
- assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, che abbiano partecipato personalmente ed attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate dalla Società presso la Pubblica Amministrazione o presso le Autorità di Vigilanza;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

## **2.5 INFORMAZIONI, LIBRI CONTABILI E REGISTRAZIONI**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono, entro limiti compatibili con i requisiti di riservatezza insiti nella conduzione dell'impresa, perseguire la trasparenza nelle relazioni con gli *stakeholder*.

In particolare, ogni operazione e transazione deve essere:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata da supporti documentali idonei a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Le Parti Interessate coinvolte nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.

In particolare, gli Amministratori ed i loro collaboratori:

- nella redazione del bilancio o di altri documenti similari devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate coinvolte nelle attività amministrativo/contabili non devono mai, in nessun caso, effettuare registrazioni in modo non accurato, falso, fuorviante o non tempestivo, anche nel caso in cui tale mancanza possa essere ragionevolmente ritenuta priva di effetti dannosi.

Nei libri e nelle registrazioni contabili della Società non sono ammesse voci false o alterate. Non possono esistere fondi segreti o non registrati. Sono proibiti i pagamenti in nero.

Le Parti Interessate coinvolte in attività di verifica da parte degli organi di controllo e della società di revisione non devono corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, pagamenti o altre utilità ai sindaci ed ai rappresentanti e/o dipendenti della Società di Revisione o a persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni.

## **2.6 ALTRI OBBLIGHI IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE**

### **"FARE"**

Tutte le Parti Interessate devono concorrere a tutelare l'integrità del patrimonio sociale in modo che si realizzzi la massima salvaguardia dello stesso a tutela degli azionisti, dei creditori, degli investitori, ecc. In particolare, agli Amministratori e alle funzioni coinvolte in attività di natura amministrativo/contabile è richiesto di gestire il patrimonio sociale della Società in modo corretto ed onesto.

Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la natura della Società, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

I principi di cui sopra devono essere adoperati in tutte le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni di capitale sociale, ecc.).

In particolare, gli Amministratori e le funzioni coinvolte nelle attività amministrativo/contabili devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

### **"NON FARE"**

Gli Amministratori e le funzioni coinvolte nelle attività amministrativo/contabili non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte del Collegio Sindacale, dei soci e della società di revisione.

Inoltre:

- al patrimonio sociale, ai beni, ai crediti e alle azioni non possono essere attribuiti valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- non possono essere acquistate o sottoscritte da una Società appartenente al Gruppo Prysmian azioni o quote sociali, emesse da una Società del Gruppo, fuori dai casi consentiti dalla legge;

- non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- non si può ridurre il capitale sociale fuori dai casi consentiti dalla legge;
- gli azionisti non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Nessuna delle Parti Interessate può influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore gli azionisti.

## **2.7 RELAZIONI ESTERNE**

### **"FARE"**

I rapporti con la stampa, la televisione e, in generale, con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, devono essere tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò autorizzate o dalle persone da esse delegate. Solo tali soggetti possono tenere contatti con la stampa e la comunità finanziaria, diffondendo notizie sulla Società rispondenti al vero e nel rispetto delle leggi e della regolamentazione vigente.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna devono essere previamente autorizzati in conformità alle procedure aziendali di volta in volta in vigore.

Le Parti Interessate che venissero sollecitate da soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati a rilasciare dichiarazioni o informazioni riguardanti il Gruppo , devono rinviare i richiedenti agli organi preposti.

### **"NON FARE"**

Nessuna delle Parti Interessate può rilasciare a soggetti esterni non qualificati ovvero giornalisti accreditati, interviste o qualsiasi tipo di dichiarazione contenente informazioni riguardanti la Società.

## **2.8 RELAZIONI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E GLI ANALISTI FINANZIARI**

### **"FARE"**

I rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari, sia nazionali che stranieri, sono di competenza esclusiva della Direzione Group Investor Relations e delle funzioni aziendali a ciò autorizzate e comunque devono essere sempre coordinati dalla Direzione Group Investor Relations.

In occasione degli incontri con gli investitori istituzionali, si raccomanda, ove possibile, la partecipazione congiunta di almeno due referenti aziendali o, in alternativa, di un referente aziendale accompagnato dall'organizzatore dell'evento.

### **"NON FARE"**

Nessuna delle Parti Interessate può intrattenere rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari, senza espressa autorizzazione.

## **2.9 CONFLITTO DI INTERESSI**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono operare assicurando che ogni decisione di *business* sia presa nell'interesse delle Società del Gruppo, in linea con i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle Società stesse.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate devono evitare ogni abuso di posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri

## **2.10 INCASSI, PAGAMENTI E SIMILI**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono esercitare la propria attività nel rispetto delle disposizioni valutarie e delle normative antiriciclaggio vigenti nei Paesi in cui esse operano e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

In particolare, le Parti Interessate devono impegnarsi a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, ecc., al fine di verificare il loro background e la legittimità della loro attività.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili, le Parti Interessate, in tutte le loro trattative condotte per conto o nell'interesse della Società, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo alle controparti contrattuali e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società.

### **"NON FARE"**

Le Parti Interessate devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, esse si impegnano ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e simili, le Parti Interessate in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

## **2.11 UTILIZZO DELLE RISORSE INFORMATICHE E TELEMATICHE AZIENDALI**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate sono responsabili della protezione delle risorse informatiche e telematiche aziendali assegnate alle stesse e hanno il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte (Sistemi informativi centrali e Funzione Security) di eventuali minacce, utilizzi impropri o azioni dannose per l'azienda.

Pertanto le Parti Interessate dovranno:

- custodire, conservare e utilizzare i beni e le risorse aziendali nell'ambito delle loro attività attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi;
- evitare utilizzi impropri degli strumenti informatici e telematici che possano arrecare danno o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo delle risorse fuori dall'ambito aziendale.

La crescente diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza delle stesse.

A tale fine le Parti Interessate sono tenute ad accedere alle sole risorse informatiche cui sono autorizzate, a custodire le credenziali e le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni secondo criteri idonei a impedirne la divulgazione, una facile individuazione ed un uso improprio, a rispettare le direttive interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

### **"NON FARE"**

E' fatto espresso divieto alle Parti Interessate porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici, della Società o di Terzi nonché intercettare o

interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche. E' altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

## **2.12 GESTIONE DI MARCHI E BREVETTI**

### **"FARE"**

Le Parti Interessate devono essere consapevoli della rilevanza che rivestono per la Società le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi e di gestione dei nomi commerciali utilizzati per i beni prodotti.

Tali Parti hanno il dovere di tutelare marchi, licenze, brevetti e diritti di proprietà intellettuale sia della Società sia di terzi e di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce, utilizzi impropri o azioni dannose per l'azienda.

### **"NON FARE"**

E' fatto espresso divieto alle Parti Interessate di porre in essere condotte volte alla alterazione, contraffazione, vendita o utilizzo indebito di marchi, licenze e brevetti sia della Società sia di terzi.

E' fatto altresì divieto alle Parti Interessate di utilizzare beni ed utilità protetti da diritti altrui.

### **3. SANZIONI**

La violazione delle Linee di Condotta da parte delle Parti Interessate, così come la violazione della legge o del Codice Etico, è possibile di sanzioni che potranno anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o l'interruzione delle relazioni commerciali.

Quale parte del proprio impegno ad un comportamento etico e rispettoso della legge, la Società richiede alle Parti Interessate di riferire qualsiasi violazione, effettiva o presunta, della legge, del Codice Etico o delle presenti Linee di Condotta, affinché tali violazioni possano essere opportunamente investigate ed affrontate. L'obbligo si estende al caso in cui sussista un ragionevole sospetto, pur in assenza di assoluta certezza, che stia avvenendo una violazione di quanto sopra.

Il mancato rispetto dell'obbligo di informazione da parte delle Parti Interessate costituisce a sua volta violazione delle Linee di Condotta e del Codice Etico, e in quanto tale, possibile motivo di sanzioni, compresa l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro o l'interruzione della relazione commerciale.

Chiunque sia tenuto al rispetto delle presenti Linee di Condotta ha l'obbligo non solo di riferire eventuali violazioni, ma anche di collaborare pienamente alla verifica della supposta violazione. La mancata collaborazione o la deliberata comunicazione di informazioni false o fuorvianti durante un'indagine sono passibili di sanzioni, che possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o all'interruzione della relazione commerciale.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima e mediante comunicazione scritta da inviare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società, attraverso le modalità previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 o indicate nella documentazione contrattuale.



**Modello di Organizzazione,Gestione e Controllo  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

**ALLEGATO 1**

***“CATALOGO DEI REATI E DEGLI ILLECITI  
AMMINISTRATIVI EX D.LGS. 231/2001”***

## **INDICE**

A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	3
B.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	15
C.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	26
D.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	36
E.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	48
F.	REATI SOCIETARI .....	53
G.	REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	61
H.	REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .....	65
I.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	67
J.	REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO .....	78
K.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	82
L.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	86
M.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	91
N.	INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA .....	96
O.	REATI AMBIENTALI .....	97
P.	REATI TRANSNAZIONALI .....	112
Q.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....	120

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi<sup>1</sup> la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

## A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Malversazione a danno dello Stato</b> (Art. 316-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da</li> </ul>	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato".</p> <p><i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>

<sup>1</sup> Sono rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187- ter TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolo.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> (Art. 640-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".  <i>"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</b> (Art. 316-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e</li> </ul>	<p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Truffa</b> (Art. 640 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare</li> </ul>	<p>Art. 640 c.p. - "Truffa".</p> <p><i>"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></li> <li><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i></li> <li><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i></li> </ol> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Frode informatica</b> (Art. 640-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Concussione</b> (Art. 317 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art 317 c.p. - "Concussione".</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da uno a due anni.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b> (Art. 318 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote.</li> </ul> <p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> (Art. 319 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 600 quote;</li> <li>- da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 318 c.p. - <i>"Corruzione per l'esercizio della funzione".</i> <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno".</i></p> <p>Art. 319 c.p. - <i>"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio".</i> <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - <i>"Circostanze aggravanti".</i> <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p> <p><b>Corruzione in atti giudiziari</b> (Art. 319-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 600 quote per il comma 1;</li> <li>- da 300 a 800 quote per</li> </ul>	<p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari".</p> <p><i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da quattro a dieci anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".</i></p> <p>Art. 320 c.p. - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>il comma 2.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni per tutte le ipotesi descritte nella norma.</p> <p><b>Induzione indebita a dare</b></p>	<p><i>all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</i></p> <p><i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".</i></p> <p>Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore".</p> <p><i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".</i></p> <p>Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>o promettere utilità</b> (Art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni per tutte</p>	<p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>le ipotesi descritte nella norma.</p> <p><b>Istigazione alla corruzione</b> (Art. 322 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote per commi 1 e 3;</li> <li>- da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica</li> </ul>	<p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".</i></p> <p>Articolo 322-bis c.p. - "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></li> <li>2) <i>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></li> <li>3) <i>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></li> <li>4) <i>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></li> <li>5) <i>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></li> </ol> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></li> <li>2) <i>a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria<sup>2</sup>.</i></li> </ol>

<sup>2</sup>La norma è stata modificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, art.3.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	<p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".</i></p>

**B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI<sup>3</sup>**  
**[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b>            (Art. 615-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".  <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>  <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</li> </ol> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i></p>

<sup>3</sup> L'art 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> (Art. 617-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivelà, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</i></p> <p><i>in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i></p> <p><i>da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b>  <b>o</b>            (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione</li> </ul>	<p>Art. 617-quinquies c.p. - "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> (Art. 635-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 635-bis c.p.- "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635<sup>4</sup> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".</i></p>

**<sup>4</sup>Art. 635 - Danneggiamento**

*"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:*

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> (Art. 635-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca</li> </ul>	<p>Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p> <p>Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità".</p> <p><i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b> (Art. 635-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni</li> </ul>	<p><i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b> (Art. 615-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 300 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni</li> </ul>	<p>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-quater".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>servizi; da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> (Art. 615-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 300 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-quinquies c.p. - "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Documenti informatici</b> (Art. 491-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 400 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici".</p> <p><i>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo<sup>5</sup> riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"<sup>6</sup>.</i></p> <p>Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".</p>

<sup>5</sup> Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

<sup>6</sup> **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confeziona un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b> (Art. 640-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 400 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</i></p>

**C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**  
**[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]**

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione per delinquere</b>            (Art. 416, escluso comma 6 e 7, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i></p> <p><i>(omissis VI comma).</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione per delinquere</b> (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da</li> </ul>	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p>"<i>Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998.</i>"</p> <p>"<i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</i>"</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione per delinquere</b> (Art. 416, comma 7, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione</li> </ul>	<p>Art. 416, comma. 7 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma<sup>7</sup>".</i></p>

<sup>7</sup> Comma modificato dalla legge 172/2012

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione di tipo mafioso</b> (Art. 416-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul>	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	<p><i>dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Scambio elettorale politico-mafioso</b> (Art. 416-ter c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b>	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p>	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b> (Art. 630 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul>	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	<p>precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (Art. 74 DPR 309/90)</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <p>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 800 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p>	<p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</p>
Art. 24-ter D.Lgs.	<b>Illegale fabbricazione,</b>	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
231/2001	<p><b>introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sbarco</b>            (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione</li> </ul>	<p>vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sbarco, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110<sup>8</sup>.</p>

<sup>8</sup> "Sono infine considerate armi comuni da sbarco quelle denominate <<da bersaglio da sala>> o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 esclusa, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona". La Commissione citata è denominata "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" ed è istituita presso il Ministero dell'Interno.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi da uno a due anni.</li> </ul>	

**D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b> (Art. 453 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da</li> </ul>	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</li> <li>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".</li> </ol>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul> <p><b>Alterazione di monete</b> (Art. 454 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete".</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b> (Art. 455 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454</p>	<p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>c.p., ridotte da 1/3 alla metà<sup>9</sup>.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul> <p><b>Spendita di monete</b></p>	<p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".</p> <p><i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i></p>

<sup>9</sup> La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 200 quote.</li> </ul>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b> (Art. 459 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</p>	<p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b></p>	<p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".</p> <p><i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(Art. 460 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> (Art. 461 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p><i>moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464 c. 1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 300 quote.</li> </ul>	<p>Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.</i></p> <p><i>(...)".</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs.231/2001	<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464 c.2, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 200 quote.</li> </ul>	<p>Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>(...)".</i></p> <p><i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b> (Art. 473 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p><i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b> (Art. 474 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni</li> </ul>	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	

**E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**  
**[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]**

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> (Art. 513 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio".  <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Frode nell'esercizio del commercio</b> (Art. 515 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio".  <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</i>  <i>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b> (Art. 516c.p.)</p>	<p>Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".  <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> (Art. 517c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".</p> <p><i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> (Art. 517- ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".</p> <p><i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b> (Art. 517quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 517quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</p> <p><i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b> (Art. 513 bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla</li> </ul>	<p>Art. 513 bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza".</p> <p><i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Frodi contro le industrie nazionali</b> (Art. 514 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali".</p> <p><i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p> <p><i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	

## F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>False comunicazioni sociali</b> (Art. 2621 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria<sup>10</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 300 quote.</li> </ul>	<p>Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</i></p> <p><i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".</i></p>

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori</b>            (Art. 2622 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 660 quote per il comma 1;</li> <li>- da 400 a 800 quote per il comma 3.</li> </ul>	<p>Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori".</p> <p><i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p> <p><i>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</i></p> <p><i>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocimento ai risparmiatori.</i></p> <p><i>Il nocimento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</i></p> <p><i>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i></p> <p><i>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</i></p> <p><i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Falso in prospetto</b> (art. 2623 c.c.) (Abrogato) <sup>11</sup>	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione</b> <sup>12</sup> (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	

<sup>11</sup> Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

<sup>12</sup> Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolo normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Impedito controllo</b> (Art. 2625 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote per il comma 2</li> </ul>	<p>Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo".  <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo<sup>13</sup> legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali<sup>14</sup>, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i>  <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i>  <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"<sup>15</sup>.</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti</b> (Art.2626 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote.</li> </ul>	<p>Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti".  <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Illegale ripartizione di utili e riserve</b> (Art. 2627 c.c.)</p>	<p>Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve".  <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli</i></p>

<sup>13</sup> Le parole "o di revisione" sono state sopprese dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

<sup>14</sup> Le parole "ad altri organi sociali o alle società di revisione" sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri organi sociali" (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.

<sup>15</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 260 quote.	<i>utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> (Art. 2628 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 360 quote.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b> (Art. 2629 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 660 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b> (Art. 2629-bis)	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul>	<p><i>ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".</i></p> <p>Art. 2391 (Interessi degli amministratori): "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</p> <p><i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Formazione fittizia del capitale</b> (Art. 2632)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote.</li> </ul>	<p>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale".</p> <p><i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b> (Art. 2633 c.c.)</p>	<p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".</p> <p><i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 660 quote.	<i>estingue il reato".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Corruzione tra privati</b> (Art. 2635 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 800 quote.	Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i> <i>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</i> <i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".</i> <i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Illecita influenza sull'assemblea</b> (Art. 2636 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b>	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 300 a 660 quote.	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Aggiotaggio</b> (Art. 2637 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"</i> <sup>16</sup> .
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> (Art. 2638 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 800 quote.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano</i>

<sup>16</sup> Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>le funzioni.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>17</sup>.</i></p>

## G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 <sup>18</sup>	Associazioni con finalità di terrorismo anche	Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

<sup>17</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.

<sup>18</sup> I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;

b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b> (Art. 270-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote per il comma 1;</li> <li>- da 200 a 700 per il comma 2.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica</li> </ul>	<p><i>“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.</i></p>

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo</b> (Convenzione dicembre 1999)</p>	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999</p> <p><i>"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>2. &lt;omissis&gt;</p> <p>3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p>4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p>5.&lt;omissis&gt;".</p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).</p>

## H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25.quater.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b> (art. 583-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 700 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p>Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".  <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i></p> <p><i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	

## I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 <sup>19</sup>	<b>Riduzione</b> <b>mantenimento</b> <b>schiavitù o in servitù</b> (Art. 600 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio	<b>o in</b>  Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i> <i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i>

<sup>19</sup> La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  
 b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;  
 c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	<p>Art. 600-bis c.p. - "Prostitutione minorile".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></li> <li><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni</i></li> </ol>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Prostitutione minorile</b> (Art. 600-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da euro 15.000 a euro 150.000, comma 1;</li> <li>- da euro 1.500 a euro 6.000, comma 2.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva</b> (per entrambi i commi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p><i>diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.<sup>20</sup>.</i></p>

<sup>20</sup> Comma modificato dalla legge 172/2012

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Pornografia minorile</b> (Art. 600-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2;</li> <li>- da 200 a 700 per i comma 3 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva</b> (per tutti i comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni</li> </ul>	<p>Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile".</p> <p><i>"E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</li> <li>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto<sup>21</sup>".</li> </ol> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde<sup>22</sup> notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164<sup>23</sup>.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità<sup>24</sup>.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000"</i></p> <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".</i></p>

<sup>21</sup> Comma 1, 6 e 7 modificati dalla L. 172/2012.<sup>22</sup> Sostituita la parola "divulgà" con la parola "diffonde" dalla L. 38/2006<sup>23</sup> Comma modificato dalla L. 38/2006<sup>24</sup> Comma aggiunto dalla L. 38/2006

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni</p> <p><b>Detenzione di materiale pornografico</b> (Art. 600-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 quote</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione</li> </ul>	<p>Art. 600-quater c.p. - "Detenzione di materiale pornografico".</p> <p><i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549".</i></p> <p><i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Pornografia virtuale</b> (Art. 600-quater 1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Articolo 600-quater 1 c.p. - "Pornografia virtuale"</p> <p><i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i></p> <p><i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma)</li> <li>da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater)</li> <li>'</li> <li><b>Sanzione interdittiva:</b></li> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p>Art. 600-quinquies c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile".  <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> (Art. 600-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 601 c.p. - Tratta di persone.</p> <p><i>"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Tratta di persone</b> (Art. 601 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul>	<p><i>da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p> <p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Acquisto e alienazione di schiavi</b> (Art. 602 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	

**J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO**  
**[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b> (Art. 184 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul> <p><b>Manipolazione del Mercato</b> (Art. 185 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante</li> </ul>	<p><b>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</b>  <i>"E' punito con la reclusione da due a dodici anni<sup>25</sup> e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i></li> <li>b. <i>comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i></li> <li>c. <i>raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i></li> </ol> <p><b>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato"</b>  <i>"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni<sup>26</sup> e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".</i></p>

<sup>25</sup> L'aumento della pena è stato previsto con la L. 262/2005.

<sup>26</sup> Cfr. nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	
Art. 187-quinquies TUF	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b> (Art. 187-bis TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 3 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>Art. 187-bis TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Manipolazione del mercato</b> (Art. 187-ter TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 5 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p> <p>Art. 187-ter TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</li> <li>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</li> <li>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</li> <li>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</li> <li>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</li> <li>d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</li> </ul> </li> <li>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</li> <li>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al</li> </ol>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p>

**K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**  
**[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 <sup>27</sup>	<p><b>Omicidio colposo</b> (Art. 589 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.</p>	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo".  <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p>

<sup>27</sup> La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p> <p><b>Lesioni personali colpose</b></p>	<p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose".</p> <p><i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	<p><i>stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<sup>28</sup> <sup>29</sup></i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p>

<sup>28</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125<sup>29</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"><li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.</li></ul>	

**L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA**  
**[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 <sup>30</sup>	<p><b>Ricettazione</b> (Art. 648 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione</li> </ul>	<p>Art. 648 - "Ricettazione".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i></p>

<sup>30</sup> Introdotto dall'Art. 63 co. 3 D.Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...]

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

*"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".*

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>dall'esercizio dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Riciclaggio</b> (Art. 648-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 648-bis - "Riciclaggio".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già</li> </ul>	<p>Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p> <p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> (Art. 648-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	

**M. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**  
**[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]**

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (artt. 171 e ss. L 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p>Art. 171 L. 633/41</p> <p>“[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p><i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i></p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b></p> <p>(Art. 171-bis L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 171-bis l. 633/41</p> <p>“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpegno della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-ter L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p>Art. 171-ter L. 633/41</p> <p>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-septies L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p>Art. 171-septies L. 633/41</p> <p>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</p>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-octies L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 171-octies L. 633/41</p> <p>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<b>Sanzione interdittiva:</b> - da tre mesi ad un anno.	<i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i>

**N. INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**  
**[art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>  (art. 377-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b>  - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p>

**O. REATI AMBIENTALI**

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b> (art. 727-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote.</li> </ul>	<p>Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b> (art. 733-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote.</li> </ul>	<p>Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"</p> <p><i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro".</i></p>
Art. 25-undecies	<b>Scarico di acque reflue industriali contenenti le</b>	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione),

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	<p><b>sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA</b>            (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b>            - Da 150 a 300 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b> (solo c. 2 e 5)</p>	<p>c. 2, 3, 5.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</b>            (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b>            - Da 200 a 300 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p>	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p><b>ART 103 (Scarichi sul suolo):</b></p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</li> <li>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</li> <li>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano</li> </ul>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i></p> <p><i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></p> <p><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></p> <p><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></p> <p><b>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</b></p> <p><b>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</b></p> <p><b>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</b></p> <p><b>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</b></p> <p><b>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</b></p> <p><b>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie</b></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</li> <li>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</li> </ul> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Scarico nelle acque del mare di sostanze o</b>	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>materiali vietati da parte di navi o aereomobili</b> (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>	<p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione</b> (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 300 quote.*</li> </ul>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1.  <i>"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</li> <li>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</li> </ul>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata</b> (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06)</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3.  <i>"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> Da 150 a 300 quote*</p> <p><b>Sanzione interdittiva</b> <b>fino a 6 mesi</b></p>	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Miscelazione di rifiuti pericolosi</b> (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote*</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5.  <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</b> (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Fino a 250 quote *</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo.  <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle</b>	<p>Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1.  <i>"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b> (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote.</li> </ul>	<p><i>l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b> (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>	<p>Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 2.</p> <p><i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs.</p>	<p>Art. 258 D.Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo.</p> <p><i>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b> (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>	<p>Art. 259 D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1</p> <p><i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 300 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 260 D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1</p> <p><i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'utilizzo di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</b> (art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 400 a 800 quote.</li> </ul>	<p>Art. 260 D.Lgs. 152/06 - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. <i>"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</b> (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote.</li> </ul>	<p>Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. <i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e</b></p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo.</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati</b> (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote</li> </ul>	<p><i>sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione da parte del trasportatore</b> (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 300 quote</li> </ul>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 8. <i>“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria</b></p>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/06 - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria”), c. 5 <i>“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.</i> [Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06] <i>“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>(art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote</li> </ul>	<p><i>dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari</b></p> <p>(art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote</li> </ul>	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i></p> <p>2. <i>"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari</b></p> <p>(art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote</li> </ul>	<p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2.</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i></p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati</b>  (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - Fino a 500 quote	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.</p> <p>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".</p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da</b>	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4.</p> <p>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".</p> <p>[Art. 6 C. 1]</p> <p>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<b>riproduzioni in cattività</b> (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino a 250 quote</li> </ul>	<i>mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono</b> (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 250 quote</li> </ul>	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<b>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b> (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 150 a 300 quote</li> </ul> <b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b>	Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i></li> <li>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i></li> </ol>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (<i>se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</i>)</p>	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b> (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Fino a 250 quote <b>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</b></p>	<p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p> <p>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p>

## P. REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 <sup>31</sup> L. 146/2006	<b>Associazione delinquere</b> per (Art. 416 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<sup>32</sup>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"</i> <sup>33</sup> .

<sup>31</sup> L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecunaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. abrogato

6. abrogato

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecunaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecunaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

<sup>32</sup> Le parole: "600, 601 e 602" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Associazione di tipo</b></p>	<p>Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso"<sup>34</sup>.</p> <p>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni<sup>35</sup>.</p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</i></p>

<sup>33</sup> Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.

<sup>34</sup> La precedente rubrica: "Associazione di tipo mafioso" è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>35</sup>Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>mafioso</b> (Art. 416-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di</li> </ul>	<p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta<sup>36</sup> e alle altre associazioni, anche straniere<sup>37</sup>, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309-“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.</p> <p>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi</p>

<sup>36</sup> Le parole: “alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50

<sup>37</sup> Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>pubblicizzare beni servizi; da un anno a due anni.</p> <p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica</li> </ul>	<p><i>promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p>2. <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p>3. <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p>4. <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p>5. <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p>6. <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p>7. <i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p>8. <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b>            (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <p>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziato l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p> <p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> (Art. 377-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p> <p>Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale".</p> <p><i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i></p> <p><i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Favoreggiamento personale</b> (Art. 378 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio</li> </ul>	<p>Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3- ter, 5]- "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"</p> <p>"1. (omissis)</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</i></p> <p>3 bis. <i>Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</i></p> <p>a) <i>il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p> <p>b) <i>per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</i></p> <p>c) <i>per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;</i></p> <p>d) <i>il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p>e) <i>gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i></p> <p>3-ter. <i>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p>a) <i>sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p>b) <i>sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p>4.(omissis)</p> <p>5. <i>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".</i></p>


**Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**  
**[art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b>            (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</li> </ul>	<p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”:</p> <p><i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p><b>[12-bis]</b> <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i></li> <li>b) <i>se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i></li> <li>c) <i>se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis<sup>38</sup> del codice penale.</i></li> </ul> <p><b>[12-ter]</b> <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i></p> <p><b>[12-quater]</b> <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</i></p> <p><b>[12-quinquies]</b> <i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p>

<sup>38</sup> Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: “l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

# Prysmian S.p.A.

---



**Allegato V – Clausole contrattuali**  
**Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Prysmian S.p.A**

**1) Clausole per destinatari del Modello 231: dipendenti / stage / CoCoPro / personale in distacco.**

**Clausola dipendenti**

**CODICE ETICO E MODELLO 231**

Nel corso del rapporto Lei è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla nostra Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (congiuntamente definiti "Codice Etico e Modello Organizzativo").

Rimane inteso che Lei è altresì obbligato all'osservanza dei principi e delle regole contenuti nei regolamenti, procedure e policy aziendali, nonché di ogni altra normativa o disposizione adottata dalla società.

**Clausola stage**

Lei si obbliga a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla nostra Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (congiuntamente definiti "Codice Etico e Modello Organizzativo").

E' inteso che la nostra società potrà interrompere il presente rapporto di stage, qualora Lei si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo.

Lei dovrà segnalare all'Organismo di Vigilanza della nostra Società ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di cui venisse a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una *descrizione dei fatti* che, a Suo giudizio, costituiscono o possono costituire una violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte, per quanto di Sua conoscenza. Ogni eventuale segnalazione dovrà essere effettuata esclusivamente *in forma non anonima*, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [odv.prysmian@prysmian.com](mailto:odv.prysmian@prysmian.com).

**Clausola Collaborazioni Coordinate a Progetto o Programma**

Lei si obbliga, in relazione all'esecuzione dell'incarico di cui al presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico, nelle Linee di Condotta ed nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla nostra Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (congiuntamente definiti "Codice Etico e Modello Organizzativo").

E' inteso che la nostra società potrà risolvere il presente rapporto contrattuale, per suo inadempimento, mediante semplice comunicazione scritta a Lei inviata, qualora Lei si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, fatta salva ogni altra opportuna azione ritenuta necessaria.

Lei dovrà segnalare all'Organismo di Vigilanza della nostra Società ogni violazioni o sospetto di violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di cui venisse a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una *descrizione dei fatti* che, a Suo giudizio, costituiscono o possono costituire una violazione del Codice Etico e Modello Organizzativo, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte, per quanto di Sua conoscenza. Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente *in forma non anonima*, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [odv.prysmian@prysmian.com](mailto:odv.prysmian@prysmian.com).

**Lettera personale in distacco**



OGGETTO: APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRYSMIAN AI DIPENDENTI DISTACCATI DI ALTRE CONSOCIATE

Egregio sig. ..../ gentile sig.ra ...,

La informiamo che, ancorché non dipendente di Prysmian S.p.A., ma in qualità di distaccato presso la nostra Società, Lei è tenuto all'osservanza dei principi e delle regole contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Le comunichiamo altresì che, in caso di Sua inosservanza dei principi e delle regole contenuti nei predetti documenti, segnalero il fatto al Suo datore di lavoro, che potrà adottare i provvedimenti disciplinari del caso, fatta salva ogni ulteriore azione. Resta inteso che Prysmian S.p.A., valutata la gravità della Sua inosservanza, potrà interrompere il distacco.

## 2) Clausola per destinatari del Modello 231 diversi da quelli menzionati al punto 1)

(inserire denominazione persona fisica / persona giuridica)..... :

a. dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico, le Linee di Condotta ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo (congiuntamente definiti "Codice Etico e Modello Organizzativo") adottati da Prysmian ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, allegati al presente documento e costituenti parte integrale del medesimo;

b. si impegna in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale come sopra identificato, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Le parti concordano che Prysmian potrà risolvere il presente rapporto contrattuale, per inadempimento di (inserire denominazione persona fisica / persona giuridica), mediante semplice comunicazione scritta inviata all'altra parte qualora quest'ultima e/o il personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo.

(inserire denominazione persona fisica / persona giuridica). dovrà segnalare all'Organismo di Vigilanza di Prysmian ogni violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di cui venisse a conoscenza anche per il tramite del personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Tale segnalazione dovrà contenere una **descrizione dei fatti** che costituiscono una violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente **in forma non anonima**, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: odv.prysmian@prysmian.com.

**3) Clausola per destinatari del Codice etico e delle Linee di condotta diversi da quelli menzionati al punto 4) che segue.**

(inserire denominazione persona fisica / persona giuridica):

- a. dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e le Linee di Condotta (congiuntamente definiti "Codice Etico") adottati da Prysmian ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, allegati al presente documento e costituenti parte integrale del medesimo;
- b. si impegna in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale come sopra identificato, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Le parti concordano che Prysmian potrà risolvere il presente rapporto contrattuale, per inadempimento di (inserire denominazione persona fisica / persona giuridica), mediante semplice comunicazione scritta inviata all'altra parte qualora quest'ultima e/o il personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico.

(inserire denominazione persona fisica / persona giuridica). dovrà segnalare all'Organismo di Vigilanza di Prysmian ogni violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza anche per il tramite del personale dalla stessa utilizzato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Tale segnalazione dovrà contenere una **descrizione dei fatti** che costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente **in forma non anonima**, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: odv.prysmian@prysmian.com.



**4) Clausola per società di somministrazione destinatarie del Codice etico e delle Linee di condotta**

**Addendum al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. ...., stipulato in data....., tra (*inserire denominazione società di somministrazione*) ..... e Prysmian S.p.A. (di seguito Prysmian)**

(*inserire denominazione società di somministrazione*)..... :

a. dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e le Linee di Condotta (congiuntamente definiti "Codice Etico") adottati da Prysmianai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, allegati al presente documento e costituenti parte integrale del medesimo;

b. si impegna in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale come sopra identificato, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale che in esecuzione del contratto avvierà presso Prysmian.

Le parti concordano che Prysmian potrà risolvere il presente rapporto contrattuale, per inadempimento di (*inserire denominazione società di somministrazione*)....., mediante semplice comunicazione scritta inviata all'altra parte qualora quest'ultima e/o il personale dalla stessa avviato presso Prysmian si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico.

(*inserire denominazione società di somministrazione*) ..... dovrà segnalare all'Organismo di Vigilanza di Prysmian ogni violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza anche per il tramite del personale avviato presso Prysmian. Tale segnalazione dovrà contenere una **descrizione dei fatti** che costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente **in forma non anonima**, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: odv.prysmian@prysmian.com.

Data,.....

Prysmian S.p.A

(.....)

Per accettazione

(*inserire denominazione società di somministrazione e/o timbro*).....

(.....)

**Prysmian S.p.A.**

<b>Ref.</b>	<b>Aree di attività a potenziale rischio 231</b>	<b>Procedure/Protocolli a copertura dell'area a rischio</b>
01	<b>Gestione degli acquisti di beni e servizi</b>	Protocollo per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
02	<b>Consulenze e prestazioni professionali</b>	Operating Instruction "Approval and control of consulting costs"
03	<b>Gestione dei flussi monetari e finanziari</b>	Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie
04	<b>Gestione dei finanziamenti pubblici</b>	Protocollo per la gestione delle agevolazioni pubbliche
05	<b>Gestione delle operazioni straordinarie</b>	Protocollo per la gestione delle operazioni straordinarie
06	<b>Gestione del sistema salute e sicurezza</b>	Protocollo per la gestione della sicurezza
07	<b>Gestione degli anticipi e dei rimborsi spese</b>	Protocollo per la gestione degli anticipi e rimborsi spese
08	<b>Gestione rapporti e adempimenti con PA e Autorità di Vigilanza</b>	Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza
09	<b>Selezione, assunzione e gestione del personale</b>	Protocollo per la selezione, assunzione e gestione del personale nel percorso di carriera
10	<b>Gestione di omaggi, spese di rappresentanza</b>	Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
11	<b>Gestione sponsorizzazioni</b>	Protocollo per la gestione delle sponsorizzazioni
12	<b>Gestione delle liberalità</b>	Protocollo per la gestione delle liberalità
13	<b>Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi</b>	Protocollo per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
14	<b>Gestione dei flussi verso l'OdV</b>	Protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
15	<b>Gestione delle operazioni con parti correlate</b>	Protocollo per la gestione della prestazione di servizi a favore di società del Gruppo Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
16	<b>Gestione della contabilità e bilancio</b>	Procedura per la formazione e la divulgazione dell'informativa finanziaria
17a	<b>Gestione delle informazioni privilegiate</b>	Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate
17b		Norma Operativa di Gruppo 02/2007 "Obblighi informativi verso CONSOB e Borsa Italiana"
18	<b>Gestione dei poteri</b>	Norma operativa di Gruppo 01/2006 "Poteri di firma"
19	<b>Gestione degli accessi interni, logici e fisici ai dati ed ai sistemi</b>	Protocollo per la gestione ed utilizzo dei sistemi informativi
20	<b>Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</b>	Protocollo per la gestione ed utilizzo dei sistemi informativi
21	<b>Gestione degli accessi a siti di terzi o di enti pubblici</b>	Protocollo per la gestione ed utilizzo dei sistemi informativi
22	<b>Gestione della sicurezza di rete</b>	Protocollo per la gestione ed utilizzo dei sistemi informativi
23	<b>Gestione della tutela ambientale</b>	Protocollo per la gestione ambientale
24	<b>Gestione dei rapporti con Enti Certificatori</b>	Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori di sistemi
25	<b>Gestione delle invenzioni/innovazioni</b>	Protocollo per la gestione delle invenzioni/innovazioni di prodotto e di processo e per l'utilizzo di marchi e nomi commerciali

**Altre aree rilevanti**

26	<b>Gestione dei rapporti con Soci, Sindaci e Revisori</b>	Norma comportamentale integrata all'interno delle Linee di Condotta
27	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Norma comportamentale integrata all'interno delle Linee di Condotta
28	<b>Gestione delle operazioni sul capitale</b>	Norma comportamentale integrata all'interno delle Linee di Condotta
29	<b>Gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari</b>	Norma comportamentale integrata all'interno delle Linee di Condotta